



Dipartimento Studi e Ricerche – Osservatorio Giuridico

MANOVRA 2019


DOSSIER

Disposizioni di interesse
per il sistema ACLI

1 gennaio 2019

A cura di

Simonetta De Fazi, Roberta Piano, Fabrizio Benvignati, Luca Napolitano, Barbara Del Freo



INDICE

Misure fiscali	4
Misure per lo sviluppo e gli investimenti	12
Misure per il lavoro, l'inclusione sociale, la previdenza e l'istruzione	14
Previdenza e welfare	14
Politiche per il lavoro e incentivi all'occupazione	17
Sistema duale e alternanza scuola-lavoro	23
Scuola e istruzione	28
Impresa 4.0	30
Misure per la famiglia	33
Misure per la tutela del risparmio	35
Politiche migratorie	35
Misure in materia di sanità	36
Misure di settore	37
Altre misure	40
Appendice documentaria	42



Il disegno di legge di bilancio è stato presentato alla Camera dei deputati il 31 ottobre 2018 (A.C. 1334) e approvato in prima lettura l'8 dicembre 2019 (A.S. 981), quindi dal Senato, con modifiche, il 23 dicembre 2018 (A.C. 1334-B) e, in via definitiva, senza ulteriori modifiche, dalla Camera dei deputati, il 30 dicembre 2018.

L'Assemblea del Senato, nella seduta del 22 dicembre, ha approvato, con modifiche, il disegno di legge di bilancio 2019 (A.S. n. 981, già approvato dalla Camera), rinnovando la fiducia al Governo, con l'approvazione dell'emendamento 1.9000 (maxi-emendamento presentato dal Governo), interamente sostitutivo dell'articolo 1 del ddl, approvando la seconda Nota di variazioni al bilancio e procedendo alla votazione finale del ddl, nel testo emendato, trasmesso poi a Montecitorio per la terza lettura. Il 30 dicembre 2018, in Aula la Camera, con 327 voti favorevoli e 228 contrari, ha votato la questione di fiducia posta dal Governo sull'approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, dell'articolo 1 del disegno di legge: Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato.

Nello stesso giorno, la Camera, con 313 voti favorevoli e 70 contrari, ha approvato il disegno di legge di Bilancio e le relative Note di variazioni.

La legge di bilancio si compone di 19 articoli. La prima sezione è contenuta interamente all'**articolo 1, composto di 1143 commi**. La seconda sezione, recante l'approvazione degli stati di previsione e la clausola di entrata in vigore, è contenuta agli articoli 2-19.

Questo dossier è una prima ricognizione del testo definitivo, cui seguiranno ulteriori documenti di approfondimento specifico sulle tematiche di maggiore interesse.



MISURE FISCALI

A far più rumore sono lo sblocco delle clausole di salvaguardia e la tassazione – in formula piena – destinata agli enti non commerciali. In altre parole dal 2020 pagheremo più Iva, mentre già dal 2019 l'associazionismo no profit (quindi tutta una serie di enti senza scopo di lucro che operano sui fronti "sociali" dell'istruzione, dell'assistenza, della cultura ecc.), si vedrà sottratta la possibilità di pagare le imposte in misura agevolata. Questo e altro porta in dotazione, sul fronte delle norme fiscali, la Legge di Bilancio 2019, da cui emerge in maniera abbastanza netta la scelta politica di dare una forte scossa al settore delle imprese.

Parliamo dunque di misure agevolative che grossomodo confermano, potenziandoli, alcuni regimi fiscali di favore già precedentemente introdotti (ad esempio il regime forfettario per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni, o la disciplina del cosiddetto "riporto delle perdite") e che vanno appunto a toccare principalmente l'ambito produttivo delle aziende, delle società, degli investimenti. Ad esempio viene introdotta l'Ires "piatta", abbassata dal 24 al 15%, su quelle parti di reddito d'impresa "corrispondenti agli utili reinvestiti"; misura, quest'ultima, che in buona sostanza si limita a offrire uno sconto (pur generoso) di nove punti percentuali, ma ritoccando, anche qui, un regime fiscale di favore già esistente. Oltretutto appare onestamente odioso il parallelo con la situazione (rovesciata) degli enti no profit, che l'Ires, invece, dovranno pagarsela in formula piena: non più al 12 ma al 24%. Su questa misura, il presidente del Consiglio Conte e il vice-premier Di Maio hanno già assicurato interventi correttivi, mentre alla Camera sono stati presentati in proposito – nella seduta del 29 dicembre – ordini del giorno che impegnano il Governo e tutte le parti politiche a modificare il provvedimento, sul quale si è anche espresso il presidente della Repubblica nel suo [discorso di fine anno](#), laddove ha invitato ad evitare "tasse sulla bontà".

Fra le misure "inedite" appare la cosiddetta "Web-Tax", vale a dire un'imposta che oltre un certo ammontare di ricavi verrà applicata alle imprese che operano nel settore dei servizi digitali. Viene poi introdotta la condivisibile (e già da tempo ventilata) cedolare secca sull'affitto degli immobili destinati all'utilizzo commerciale. Si fa inoltre notare l'imposta fissa del 15%, in sostituzione dell'Irpef, sui compensi legati alle lezioni private e alle ripetizioni, provvedimento però che nel "corpus" fiscale della manovra appare oggettivamente di non semplice applicazione, perché teso in sostanza a far emergere, sia pure con un'aliquota di favore, un reddito "fantasma" (e precario) come quello delle docenze "a domicilio", che per definizione sono complicate, se non impossibili, da "tracciare". Quindi in tal senso l'ottica premiale dell'aliquota "flat", finalizzata a ispirare comportamenti di lealtà fiscale nei confronti dell'amministrazione, potrebbe lasciare il tempo che trova.

Guardando invece alle misure di cui andranno a beneficiare direttamente le famiglie, non può passare inosservata la proroga annuale, ormai di prassi in ogni manovra economica, dei bonus fiscali su ristrutturazioni, risparmio energetico (cosiddetto "eco-bonus"), acquisto di arredi ed elettrodomestici (cosiddetto "bonus mobili"), interventi di adeguamento antisismico (cosiddetto "sisma bonus") e di sistemazione a verde delle aree scoperte (cosiddetto "bonus verde", ultimo arrivato in senso cronologico perché introdotto per la prima volta dalla manovra dello scorso anno). Altra norma da segnalare è il "saldo e stralcio" delle cartelle esattoriali emesse all'indirizzo dei contribuenti che si trovano in grave difficoltà economica, secondo la quale i debitori facenti parte di nuclei familiari entro una determinata soglia Isee, potranno pagare in misura ridotta gli importi loro addebitati su quelle stesse cartelle.



Di seguito, **le principali misure più nel dettaglio.**

Sterilizzazione clausole di salvaguardia Iva (comma 2)

Puntualmente, ogni anno, le aliquote Iva sono fra i tasti più delicati della manovra economica. In questo caso molto clamore hanno suscitato gli innalzamenti, messi in agenda a partire dal 2020, sia dell'aliquota ordinaria oggi al 22%, che di quella intermedia oggi al 10%. In parole povere torna a farsi avanti lo "spettro" dello sblocco delle "clausole di salvaguardia", chiamate così appunto perché, laddove determinati obiettivi di bilancio non dovessero essere centrati, interverrebbero "a salvaguardia" del loro raggiungimento queste clausole "riparatorie", che costituiscono (costituirebbero) una sorta di piano B.

Per l'esattezza le clausole di salvaguardia sono nate sotto l'ultimo governo Berlusconi nel "torrido" (non solo in senso climatico) agosto 2011, sotto l'effetto della rovinosa crisi dei mercati, per "salvaguardare", entro i ranghi dei vincoli Ue, i saldi di finanza pubblica. Da allora le clausole sono sempre state associate al rialzo delle aliquote Iva, cioè a dire: se gli effetti della manovra non fossero stati quelli sperati, si sarebbe ricorso, come *extrema ratio*, al rincaro dell'Iva.

Ora, per quanto riguarda il solo 2019, il testo della Legge di Bilancio conferma la "sterilizzazione", cioè il blocco sui temuti aumenti Iva. Viceversa dal 2020 per l'aliquota intermedia del 10% è stato previsto un rialzo fino al 13%, mentre per quella ordinaria, pari al 22%, è stato previsto un incremento di 0,3 punti percentuali per il solo 2020 e di ulteriori 1,5 punti percentuali a decorrere dal 2021.

Iva sui dispositivi medici (comma 3)

Viene estesa anche ai dispositivi medici a base di sostanze, normalmente utilizzati per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, l'applicazione dell'Iva intermedia al 10% già prevista per i medicinali.

Abrogazione riduzione Ires enti non a scopo di lucro e Iacp (commi 51 e 52)

È una delle misure, o forse la misura più discussa e contestata, fiscalmente parlando, di tutta la manovra 2019, ovvero l'abolizione del dimezzamento dell'Ires per determinati enti "no profit" che svolgono attività sociali, culturali e attività con fini solidaristici, nonché nei confronti degli istituti autonomi per le case popolari.

Sostanzialmente il maxi emendamento presentato dal Governo in Senato prevede l'abrogazione dell'art. 6 del DPR 601/1973 (Disciplina delle agevolazioni tributarie), ovvero la disposizione che prevedeva un'imposta agevolata sul reddito delle persone giuridiche pari al 12%, in luogo di un'aliquota IRES pari al 24% per i seguenti soggetti giuridici:

- enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza;
- istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali;
- enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione;
- istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e loro consorzi nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione dell'Unione europea in materia di "in house providing" e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013.



Estensione del “regime forfettario” e imposta sostitutiva per imprenditori individuali ed esercenti arti e professioni (commi 9 - 11 e 17 - 22)

Introdotta per la prima volta nel 2015, il regime forfettario destinato alle persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni conosce adesso con la manovra 2019 un ulteriore rafforzamento. È stato chiamato “forfettario” perché tale è la determinazione del reddito imponibile, forfettaria appunto, e non desunta secondo modalità ordinarie. In pratica all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti viene applicato un certo coefficiente di redditività che varia a seconda del codice Ateco associato all'attività esercitata. Quindi, secondo l'applicazione di questo coefficiente, sarà verificata la conformità o meno del reddito ai requisiti del regime. Dal punto di vista dell'onere fiscale, il principio è sempre quello dell'**aliquota uniforme** (o “flat”, per usare un termine in voga) che sostituisce la tassazione ordinaria (Iva/Irpef/Irap). L'aliquota anche nel 2019 resta **fissata al 15%**. Vengono però “allentati” i requisiti di accesso per godere del regime, ovvero:

- la soglia dei ricavi/compensi dell'attività viene innalzata da 50.000 a 65.000 euro;
- sono eliminati sia il limite di 5.000 euro di spesa sostenuta per il personale (dipendenti e collaboratori) sia il limite di 20.000 euro del costo dei beni strumentali.

Inoltre, dal 2020 il regime agevolativo riguarderà anche i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, con ricavi/compensi tra 65.001 e 100.000 euro, ma con alcune differenze rispetto al 2019:

- il reddito si determinerà non più forfettariamente, ma nei modi ordinari;
- l'imposta sostitutiva sarà del 20% anziché del 15%;
- resta fermo l'obbligo di fatturazione elettronica.

Lezioni private e ripetizioni (commi 13 - 16)

È questa la **“Flat tax” dei docenti a domicilio**. Si dispone che dal 2019 i compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni, svolta da docenti titolari di cattedra nelle scuole di ogni ordine e grado, non concorreranno più al reddito complessivo, fermo restando l'obbligo di comunicazione dell'attività extra-scolastica da parte del docente all'amministrazione di appartenenza. Quindi, per intenderci, tali compensi non saranno più considerati come imponibile Irpef, ma sosteranno un'imposta sostitutiva pari al **15%** (volendo sarà comunque possibile optare per l'applicazione dell'imposta ordinaria). L'imposta andrà versata alle stesse scadenze previste per l'Irpef. Un provvedimento delle Entrate, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, stabilirà le modalità attuative.

Perdite dei soggetti Irpef (commi 23 - 26)

È questa una delle misure che tendono ad agevolare e rivitalizzare il settore delle imprese, anche se di fatto non c'è nulla di nuovo sotto il sole: si tratta in buona sostanza di un'agevolazione già esistente, ma riproposta con alcune variazioni sul tema. Anzitutto la disciplina del riporto delle perdite per persone fisiche, società di persone ed enti non commerciali, viene equiparata al regime previsto per le società di capitali. Per inciso, tale agevolazione stabilisce in via generale che se si ha una perdita, questa può essere utilizzata (“riportata” appunto) per ridurre il reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi. Finora è stato previsto che il riporto delle perdite non potesse protrarsi oltre il quinto anno successivo. La manovra 2019 interviene invece su questo punto stabilendo al contrario



il **riporto illimitato delle perdite**, quindi **anche oltre il quinto anno**, ma **in misura non superiore all'80% del reddito imponibile**.

Detrazioni fiscali in materia di mantenimento dei cani guida per i non vedenti (comma 27)

Sale a 1.000 euro la detrazione forfettaria per sostenere le spese dei non vedenti per il mantenimento dei cani guida nel limite di spesa di 510.000 euro per il 2019 e 290.000 euro dal 2021.

Ires al 15% per chi reinveste in beni strumentali e personale (commi 28 - 34)

L'Ires (ovvero Imposta sul reddito delle società) è stata soggetta negli anni a diversi ritocchi. Solo per citare una recente modifica, nel 2017 è passata dal 27,5 al 24%, e adesso la manovra ne dispone una ulteriore riduzione dal 24 al 15%, ma per la sola parte di reddito corrispondente agli utili reinvestiti per l'incremento dei beni strumentali e del personale occupato (sia a tempo indeterminato che determinato). Tale misura coinvolge anche il reddito degli imprenditori individuali nonché delle Snc e delle Sas in regime di contabilità ordinaria. In questi casi, al reddito agevolabile si applicano le aliquote Irpef ridotte di nove punti percentuali, partendo da quella più elevata.

Cedolare secca per le locazioni di negozi e botteghe (comma 59)

La cedolare secca è stata finora applicata ai soli proventi da locazioni abitative. La possibilità, cioè, di optare per una tassa al 21 o 10% (a seconda della tipologia di contratto) in sostituzione dell'Irpef, ha coinvolto soltanto i cittadini privati possessori di immobili residenziali messi in affitto. Da tempo si ventilava però l'ipotesi di ampliarla alla locazione degli immobili commerciali, cosa che adesso viene messa in pratica con la manovra 2019, che per i contratti di locazione stipulati a partire dal prossimo 1° gennaio, relativi a unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1 e di superficie fino a 600 mq, prevede la possibilità di avvalersi del regime di cedolare secca nella misura piena del 21%. L'opzione però non sarà esercitabile per i contratti stipulati nel 2019 qualora al 15 ottobre 2018 risulti già in essere un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto prima della scadenza naturale.

Introduzione dell'Imposta servizi digitali, cosiddetta "Web-Tax" (commi 35 - 52)

Viene istituita un'imposta applicata ai soggetti che prestano servizi digitali e che hanno un ammontare complessivo di ricavi pari o superiore a 750 milioni di euro, di cui almeno 5,5 milioni realizzati nel territorio italiano per prestazione – appunto – di servizi digitali. L'imposta si applica con un'aliquota del 3% sui ricavi e viene versata entro il mese successivo a ciascun trimestre. Al tempo stesso viene abrogata l'imposta sulle transazioni digitali già istituita dalla Legge di Bilancio 2018, che avrebbe dovuto applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Maggiorazione dell'ammortamento (commi 60 - 66)

Viene confermata per il prossimo anno la cosiddetta disciplina di "maggiorazione dell'ammortamento", che premia gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico ("Industria 4.0"). Di cosa si tratta? Tecnicamente è un beneficio fiscale che determina una deduzione in misura maggiorata rispetto all'investimento vero e proprio sostenuto dall'azienda. Saranno inoltre agevolabili anche gli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, ma a condizione che entro il 31 dicembre 2019 l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. La manovra a tal riguardo introduce



percentuali diversificate a seconda dell'entità dell'investimento; la maggiorazione del costo di acquisizione sarà dunque pari:

- al 170% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- al 100% per gli investimenti compresi oltre 2,5 e fino a 10 milioni di euro;
- al 50% per gli investimenti compresi oltre 10 e fino a 20 milioni di euro.

La maggiorazione non si applicherà invece sulla parte di investimenti eccedenti i 20 milioni e per coloro che già beneficiano dell'iper ammortamento previsto per il 2018.

Bonus casa: conferma delle detrazioni su lavori privati e condominiali (commi 67 - 68)


Vengono prorogate in blocco per il 2019, coi parametri già in vigore per il 2018, le detrazioni d'imposta relative a:

- interventi di recupero del patrimonio edilizio ("bonus ristrutturazioni");
- interventi finalizzati alla riqualificazione energetica di edifici esistenti ("eco-bonus");
- interventi finalizzati all'adeguamento antisismico;
- acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati all'arredo di immobili ristrutturati ("bonus mobili");
- interventi di "sistemazione a verde" di aree scoperte private ("bonus verde").

Modifiche alla disciplina del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo (commi 70 - 72)

Il disegno di legge modifica la disciplina vigente sul credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo (D.L. 145/2013):

- **doppia aliquota contributiva** (25% e 50%): i costi per il personale impiegato nelle attività di ricerca e quelli sostenuti per contratti di ricerca stipulati con Università, Centri di ricerca e organismi equiparati o con altre imprese, comprese Start-up e PMI Innovative, beneficeranno di un'aliquota al 50%. Ritorna invece al 25% (come prima della modifica introdotta dalla L. di Bilancio per il 2018) l'aliquota contributiva relativa all'utilizzo di strumenti e attrezzature, nonché quelli per l'acquisto di competenze tecniche e privative industriali;
- è espressamente prevista la possibilità di agevolare (con aliquota contributiva al 25%) le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota;
- viene **confermato il limite minimo** di investimento per accedere al credito d'imposta (30.000 euro) e **dimezzato il limite massimo di credito concedibile**, da 20 milioni a 10 milioni di euro;
- il ricorso al credito di imposta può avvenire solo "subordinatamente all'avvenuto adempimento degli **obblighi di certificazione**" delle spese di ricerca e sviluppo. La certificazione contabile dei costi può essere fatta esclusivamente dal soggetto incaricato della revisione dei conti. L'agevolabilità dei costi di revisione (fino a 5.000 euro) è riconosciuta per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti;
- le imprese che usufruiscono del beneficio sono tenute alla redazione e conservazione di una **relazione tecnica** che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo di imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione. Tale relazione deve essere redatta, in caso di attività svolte internamente, dal responsabile azien-



dale Ricerca e Sviluppo o dal responsabile di progetto e controfirmata dal legale rappresentante; in caso di richiesta commissionata, deve essere redatta dal soggetto commissionario.

Proroga del credito di imposta per la formazione di Impresa 4.0 (commi 78 - 81)

Il **credito di imposta per la formazione 4.0**, volto a supportare gli investimenti delle imprese nella formazione del personale sulle materie attinenti le “tecnologie abilitanti” previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, non era stato previsto nella formulazione originale della Legge di Bilancio per il 2019. I **commi da 78 a 81**, contenuti nel maxi-emendamento approvato dalla Camera dei Deputati l’8 dicembre 2018, prevedono la **proroga per il 2019 della disciplina del credito d’imposta per le spese relative alla formazione 4.0**, già contenuta nella Legge di Bilancio per il 2018 ([L. 205/2017](#)). Con riferimento alla sua operatività, continuano ad applicarsi le disposizioni applicative contenute nel [Decreto 4 maggio 2018 del Ministro dello Sviluppo Economico](#), per quanto compatibili.

Il credito d’imposta, riconosciuto per le spese in **attività di formazione** effettuate a partire dal 1° gennaio 2019, si differenzia a seconda dell’assetto organizzativo dell’impresa:

PICCOLE IMPRESE: credito di imposta nella misura del 50% delle spese relative al costo aziendale del personale dipendente per il periodo dedicato ad attività di formazione, nei limiti di **300.000 euro**.

MEDIE IMPRESE: credito di imposta nella misura del 40% delle spese relative al costo aziendale del personale dipendente per il periodo dedicato ad attività di formazione, nei limiti di **300.000 euro**.

GRANDI IMPRESE: credito di imposta nella misura del 30% delle spese relative al costo aziendale del personale dipendente per il periodo dedicato ad attività di formazione, nei limiti di **200.000 euro**.

Le risorse stanziare per l’anno 2020 sono pari a 250 milioni di euro.


FOCUS. Credito d’imposta per le spese di formazione 4.0

La legge di Bilancio [205/2017](#), all’art. 1, commi 46 - 56, ha introdotto il “credito di imposta per le spese di formazione 4.0”.

Per le spese in attività di formazione effettuate a partire dal 1° gennaio 2018, è riconosciuto a tutte le imprese, indipendentemente dal settore economico, dalla forma giuridica e dal regime contabile, un credito di imposta nella misura del 40% delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui viene dedicato ad attività di formazione definite con le parti sociali mediante contratti collettivi aziendali o territoriali, nei limiti di 300.000 euro annui per ciascuna azienda.

Le risorse stanziare per l’anno 2019 sono pari a 250 milioni di euro e mediante il Decreto 4 maggio 2018 del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e Finanze e con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sono state individuate le modalità applicative dell’incentivo fiscale. Invece, il 3 dicembre 2018, il Ministero dello Sviluppo Economico, mediante la circolare direttoriale n. 412088, ha fornito ulteriori chiarimenti sull’applicazione del credito d’imposta formazione 4.0, in particolare rispetto a:

- condizioni di applicabilità del credito d’imposta: termine per il deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali;
- modalità di svolgimento delle attività formative: ammissibilità della formazione on line o e-Learning e requisiti per i controlli;



- attività di formazione svolte a beneficio di dipendenti appartenenti a imprese diverse dello stesso gruppo: adempimenti formali e documentali;
- cumulo del credito d'imposta con altri incentivi alla formazione;

Per quanto riguarda le spese ammissibili, definite dall'Allegato A alla Legge di Bilancio 2018, esse attengono alle attività di formazione volte ad acquisire e/o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0: big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali. Non sono considerate ammissibili, invece, le spese in attività di formazione ordinaria o periodica organizzata dall'impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell'ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

Inoltre, i costi devono essere certificati dal soggetto incaricato della revisione legale, dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti. Le imprese con bilancio certificato, invece, sono esenti dai predetti obblighi di certificazione dei costi.

Le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile da parte delle imprese non soggette a revisione legale dei conti sono ammissibili entro il limite massimo di euro 5.000. Le differenze rispetto alla formulazione contenuta nella Legge di Bilancio 205/2017 attengono ad una diversa configurazione del valore del credito d'imposta per le spese in formazione a seconda dell'assetto organizzativo dell'impresa.

	Legge di Bilancio 205/2017		Art. 1, commi 78 a 81	
	Limite massimo di spesa annuale	Valore del credito d'imposta	Limite massimo di spesa annuale	Valore del credito d'imposta
Piccole imprese	300.000 euro	40%	300.000 euro	50%
Medie imprese	300.000 euro	40%	300.000 euro	40%
Grandi imprese	300.000 euro	40%	200.000 euro	30%
STANZIAMENTO	250.000 MILIONI DI EURO		250.000 MILIONI DI EURO	



Canone Rai (commi 89 - 90)

Per il 2019 e per gli anni successivi viene confermato il costo del Canone Tv per uso privato a 90 euro l'anno.

Definizione agevolata dei debiti tributari per i contribuenti in difficoltà economica (commi 184 - 199)

Oltre allo stralcio delle mini-cartelle per i debiti fino a 1.000 euro affidati alla riscossione dal 2000 al 2010 già disposto nel Decreto fiscale, viene introdotto il cosiddetto "saldo e stralcio" delle cartelle emesse tra il 2000 e il 2017 per i soggetti che versano in grave difficoltà economica. In pratica, i debiti derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di accertamento a fini Irpef e Iva potranno essere pagati in misura ridotta, ovvero:

- il 16% a condizione che vi sia un coefficiente Isee non superiore a 8.500 euro;
- il 20% a condizione che vi sia un coefficiente Isee superiore a 8.500 euro e fino a 12.500 euro;
- il 35% a condizione che vi sia un coefficiente Isee superiore a 12.500 euro e fino a 20.000 euro.

Come dispone il comma 185, «**possono altresì essere estinti i debiti** risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2017, **derivanti dall'omesso versamento dei contributi** dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell'INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento, che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica...».

Imposta sostitutiva per i titolari di pensioni estere che trasferiscono la propria residenza nel Mezzogiorno (commi 273 - 274)

Viene introdotto un regime fiscale opzionale (alternativo alla tassazione ordinaria) per persone fisiche titolari di redditi da pensione estera che trasferiscono la propria residenza in un Comune appartenente al territorio del Mezzogiorno con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti. Possono quindi optare per l'assoggettamento dei redditi (di qualunque categoria e percepiti da fonte estera) ad una imposta sostitutiva calcolata in misura forfettaria con aliquota del 7% per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell'opzione (come previsto al comma 275, nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca è istituito il Fondo per i poli universitari tecnico-scientifici nel Mezzogiorno, la cui dotazione è costituita dalle risorse provenienti dalle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 273, che sono versate al bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del MIUR).

Proroga della Card cultura per chi compie 18 anni (comma 604)

È confermata per i ragazzi che compiranno la maggiore età nel 2019 la cosiddetta "Card cultura" (meglio nota come Bonus 18app), cui vengono destinate risorse per 240 milioni di euro. Al fine, dunque, di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale, la carta elettronica è utilizzabile per acquistare:

- biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo;
- libri, musica registrata;
- titoli di accesso a musei;
- mostre ed eventi culturali;
- monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali;
- nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera.

Per accedere alla card non sono previste soglie selettive Isee e le somme assegnate non costituiscono reddito imponibile.



MISURE PER LO SVILUPPO E GLI INVESTIMENTI

Fondo investimenti enti territoriali (commi 122 e segg.)

La norma, istituisce un **Fondo per il rilancio degli investimenti degli enti territoriali** nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da ripartire con una dotazione di 2.780 milioni di euro per l'anno 2019, di 3.180,2 milioni di euro per l'anno 2020, di 1.255 milioni di euro per l'anno 2021, di 1.855 milioni di euro per l'anno 2022, di 2.255 milioni di euro per l'anno 2023, di 2.655 milioni di euro per l'anno 2024, di 2.755 milioni di euro per l'anno 2025, di 2.590 milioni di euro per l'anno 2026, di 2.445 milioni di euro per l'anno 2027, di 2.245 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, di 2.195 milioni di euro per l'anno 2032, di 2.150 milioni di euro per l'anno 2033 e di 1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034.

Lo stanziamento interesserà l'**edilizia pubblica, la rete viaria, il dissesto idrogeologico, la prevenzione del rischio sismico, delle bonifiche, e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali.**

Entro il 31 gennaio 2019 appositi Decreti del Presidente del Consiglio dovrebbero individuare i comparti, i settori e gli specifici stanziamenti. Si autorizza anche una spesa di 15 milioni di euro per la ristrutturazione e messa in sicurezza dell'Aeroporto di Reggio Calabria e, con successivo emendamento, di quello di Crotone. Infine si consente alla Pubblica Amministrazione una spesa discrezionale senza ricorrere al "mercato elettronico" aumentata da 1000 a 5000 euro. Sono poi previsti tutta una serie di investimenti (crescenti da 135 milioni di euro nel 2021 a 360 milioni di euro nel 2033) a favore degli Enti territoriali che però decorreranno in un futuro non prossimo (2021-2033) per **investimenti per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio**, le Regioni a loro volta le assegneranno ai Comuni, nella misura minima del 70%, per: la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; la messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti; la messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici e di altre strutture di proprietà dei comuni. Ai comuni sono poi assegnati ulteriori fondi specifici per opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, sempre **in un futuro non prossimo** (da 250 milioni di euro nel 2021 a 500 milioni di euro nel 2032).

Il comma 124 dispone che *«al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza...».*

Sono inoltre previste norme in materia di **ripristino e l'adeguamento delle infrastrutture idriche**, anche al fine di contrastare la dispersione delle risorse idriche; il finanziamento della progettazione di interventi considerati strategici nel Piano nazionale di interventi nel settore idrico è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2028, di cui 60 milioni di euro annui per la sezione «invasi».

I commi dal 156 al 161 prevedono e regolano il **credito d'imposta** nella misura del 65% per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, **per interventi su edifici e terreni pubblici**, sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari, ai fini della bonifica ambientale, compresa la rimozione dell'amianto dagli edifici, della prevenzione e del risanamento del dissesto idrogeologico, della realizzazione o della ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e del recupero di aree dismesse di proprietà pubblica.



In ultimo, al comma 162, si prevede che «al fine di favorire gli investimenti pubblici, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è individuata un'apposita Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, di seguito denominata Struttura. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri provvede, altresì, a indicarne la denominazione, l'allocazione, le modalità di organizzazione e le funzioni». La "Struttura" sostituisce quanto originariamente previsto, all'art. 17 del primo testo del ddl, per la "Centrale per la progettazione delle opere pubbliche", mantenendone e ampliandone gli obiettivi: *«fine di favorire lo sviluppo e l'efficienza della progettazione e degli investimenti pubblici, di contribuire alla valorizzazione, all'innovazione tecnologica, all'efficientamento energetico e ambientale nella progettazione e nella realizzazione di edifici e beni pubblici, alla progettazione degli interventi di realizzazione e manutenzione, ordinaria e straordinaria, di edifici e beni pubblici, anche in relazione all'edilizia statale, scolastica, universitaria, sanitaria e carceraria, nonché alla predisposizione di modelli innovativi progettuali ed esecutivi per edifici pubblici e opere similari e connesse o con elevato grado di uniformità e ripetitività».*

Istituzione della Struttura di missione denominata "InvestItalia" (commi 179 - 182)

Il disegno di legge prevede l'istituzione della Struttura di missione per il supporto alle attività del Presidente del Consiglio dei ministri denominata "InvestItalia" in materia di investimenti pubblici e privati, con una dotazione finanziaria di 25 milioni di euro annui a decorrere 2019. Le materie oggetto della nuova struttura di missione riguardano l'analisi e valutazione dei programmi di investimento relativi alle infrastrutture materiali e immateriali, le esigenze di riammodernamento delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni, gli stati di avanzamento dei progetti ed individua gli ostacoli e le criticità nella loro realizzazione, elabora gli studi di fattibilità economico-giuridico di progetti di investimento, l'individuazione di soluzioni operative in materia di investimento, anche normative. Ai sensi del disegno di legge, può svolgere ogni altra attività o funzione che le viene demandata dal Presidente del Consiglio dei ministri in ambiti economici o giuridici.

La struttura di missione può avvalersi di un "contingente di personale" (la norma non precisa la numerosità), anche estraneo alla pubblica amministrazione, dotato di elevata qualificazione scientifica e professionale individuato tramite procedure pubbliche. Inoltre:

Rifinanziamento dei contratti di sviluppo (comma 202)

Il disegno di legge rifinanzia i contratti di sviluppo, previsti dall'art. 43 del D.L. 112/2008, di un importo pari a 1,1 milioni di euro per il 2019, 41 milioni di euro per l'anno 2020 e di 70,4 milioni di euro per l'anno 2021¹.

Rilancio delle aree di crisi industriale (commi 204 - 205)

Al fine di promuovere e sostenere i territori in crisi industriale mediante la loro riconversione e riqualificazione produttiva, il disegno di legge prevede un incremento del Fondo per la crescita sostenibile (art. 23, comma 2, D.L. 83/2012) di 100 milioni di euro per l'anno 2019 e di 50 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, le risorse sono ripartite tra gli interventi per le situazioni di crisi industriali complesse (art. 27) e per le altre situazioni di crisi industriale (comma 8-bis, art. 27).

¹ Il testo approvato dalla Camera dei Deputati l'8 dicembre 2018 prevedeva, invece, un importo pari a 5 milioni di euro per il 2019 e 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.



Chiusura Fondo Start Up (commi 222 - 225)

Il disegno di legge prevede la chiusura del Fondo Start Up (art. 14, [L. 99/2009](#)) e la destinazione delle sue relative risorse (2,5 milioni) al Bilancio dello Stato. Simest S.p.A. (*società del Gruppo Cassa depositi e prestiti che assiste le imprese italiane nel processo di internazionalizzazione acquisendo anche partecipazioni nel capitale sociale delle imprese all'estero*) continuerà a gestire le disponibilità residue per le finalità del Fondo in riferimento agli interventi già deliberati e alle domande di intervento pervenute, intese come quelle presentate fino alla data di entrata in vigore della legge. Invece, le modalità operative per la gestione a stralcio della saranno disciplinate da una Convenzione stipulata tra il MISE e la Simest.

MISURE PER IL LAVORO, L'INCLUSIONE SOCIALE, LA PREVIDENZA E L'ISTRUZIONE

Previdenza e welfare

Fondi per l'introduzione del reddito e delle pensioni di cittadinanza e per la revisione del sistema pensionistico (commi 255 - 258)

Il disegno di legge di Bilancio per il 2019 prevede l'istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del "**Fondo per il reddito di cittadinanza**", con una dotazione pari a 7.100 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.055 milioni di euro per l'anno 2020 e a 8.317 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, finalizzato alla successiva introduzione della del reddito e della pensione di cittadinanza². La norma prevede inoltre che i benefici economici derivanti dal **Rel** ([D. Lgs. 147/2017](#)) continueranno ad essere erogati fino all'emanazione dei provvedimenti normativi disciplinanti gli interventi previsti dal disegno di legge di Bilancio. Di conseguenza, gli stanziamenti del "**Fondo Povertà**" sono ridotti di 2.198 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.158 milioni di euro per l'anno 2020 e di 2.130 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

Nell'ambito del Fondo per il reddito di cittadinanza, un importo fino a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 è destinato ai **Centri per l'impiego**, e un importo fino a 10 milioni di euro per il 2019, è destinato al finanziamento di **ANPAL Servizi** S.p.A.

Inoltre, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito anche il "**Fondo per la revisione del sistema pensionistico** attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani" (comma 256), con una dotazione pari a 3.968 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.336 milioni di euro per l'anno 2020, a 8.684 milioni di euro per l'anno 2021, a 8.153 milioni di euro per l'anno 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

Questo Fondo dovrebbe coprire gli interventi in materia previdenziale annunciati dal Governo, la c.d. "Quota 100" che comporterà una revisione del sistema pensionistico³.

Il comma 257 sottolinea che gli eventuali risparmi derivanti dai provvedimenti attuativi di una delle

² L'Atto Camera 1334, approvato dalla Camera dei Deputati in prima lettura l'8 dicembre 2018 e trasmesso al Senato della Repubblica, prevedeva uno **stanziamento pari a 9.000 milioni di euro annui**.

³ L'Atto Camera 1334 prevedeva uno stanziamento pari a 6.700 milioni di euro per il 2019, 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, 6.999 milioni di euro per l'anno 2023, 7.000 milioni di euro annui dal 2024.



due misure (reddito di cittadinanza e riforma previdenziale) potranno essere utilizzati per compensare gli eventuali maggiori oneri derivanti dai provvedimenti attuativi delle misure afferenti all'altro Fondo, mediante ridefinizione contestuale degli specifici limiti di spesa.

Il comma 258, a seguito delle integrazioni introdotte dalla Commissione Bilancio della Camera dei Deputati, **prevede l'autorizzazione per le Regioni ad assumere fino a 4.000 unità** di personale da destinare ai **Centri per l'impiego**. A tal fine vengono stanziati 120 milioni di euro per il 2019 e 160 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, che saranno ripartiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Per quanto riguarda le relative coperture, per i primi due anni (2019 e 2020) le spese gravano sullo stanziamento delle risorse per il potenziamento dei centri per l'impiego (1 miliardo di euro). Dal 2021, invece, le coperture saranno assicurate mediante la riduzione del Fondo per il reddito di cittadinanza.

Infine, il comma 259 modifica l'articolo 3bis, comma 1, del DL 87/2018 (c.d. DL dignità), prevedendo che le regioni **possono destinare** una quota delle proprie facoltà assunzionali al rafforzamento degli organici dei centri per l'impiego, mentre la precedente formulazione della norma stabiliva un obbligo in capo alle Regioni.

FOCUS. Reddito di Inclusione (Rel)

Il [D.Lgs. 147/2017](#), attuativo della legge delega sul contrasto della povertà, il riordino delle prestazioni di natura assistenziale e il rafforzamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali ([L. 33/2017](#)), ha introdotto nell'ordinamento italiano il Reddito di inclusione (Rel), una misura di contrasto alla povertà a carattere universale, condizionata alla valutazione della condizione economica e all'adesione ad un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa finalizzato all'affrancamento dalla condizione di povertà e di esclusione.

La misura, richiedibile dai cittadini a partire dal 1° dicembre 2017 presso il Comune di residenza o altri punti di accesso indicati dai Comuni stessi, si costituisce di due componenti:

1. Un beneficio economico erogato per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi, con un importo variabile da circa €190 mensili per una persona sola, fino a quasi €490 per un nucleo con 5 o più componenti. La soglia minima del beneficio è pari a €3000 annui e la soglia massima non può superare il limite dell'ammontare su base annua dell'assegno sociale (art. 3, comma 6, L. 335/1995). Trascorsi i 18 mesi di erogazione, il beneficio non può essere rinnovato se non sono trascorsi almeno 6 mesi da quanto è cessato il godimento. In caso di rinnovo, la durata massima è di 12 mesi.

2. Una componente di servizi alla persona che:

- è basata sulla situazione lavorativa e del profilo di occupabilità del soggetto, nonché dell'educazione, istruzione e formazione, della condizione abitativa e delle reti familiari, di prossimità e sociali della persona. Tali elementi vengono analizzati con una valutazione multidimensionale volta ad accertare le condizioni per l'accesso agli interventi e a stabilire il servizio più idoneo;
- è volta ad un progetto personalizzato volto al superamento della condizione di povertà.



La [Legge 205/2017](#) (Legge di Bilancio per il 2018) ha previsto alcune modifiche alla disciplina di cui al D.Lgs. 147/2017, la cui entrata in vigore è prevista in diversi momenti (1° gennaio 2018 e 1 luglio 2018). Esse riguardano:

1. l'estensione della platea dei beneficiari e la conseguente abrogazione della previsione contenuta nel Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale (art. 8, D.Lgs. 147/2017) che prevedeva la progressiva estensione della platea stessa.

- Il comma 190 stabilisce che dal 1° gennaio 2018 per i disoccupati over 55 anni non sia richiesta la cessazione da almeno tre mesi dalla fruizione della prestazione di disoccupazione nei casi di licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604; nei casi di assenza di prestazione di disoccupazione, occorre la permanenza nello status di disoccupazione da almeno 3 mesi.

- Dal 1° luglio 2018 vengono superati i requisiti di accesso "prioritario" al Rel (presenza nel nucleo di un minorenne, di una persona con disabilità e di almeno un suo genitore, di una donna in stato di gravidanza accertata in assenza di figli minori o di un disoccupato di almeno 55 anni);

2. l'ammontare minimo del beneficio

Viene previsto, dal 1° gennaio 2018, l'aumento della soglia massima del Rel: il beneficio non può superare il limite dell'ammontare su base annua dell'assegno sociale incrementato del 10%. La tabella prodotta dall'INPS evidenzia l'ammontare del beneficio massimo mensile in relazione al numero di componenti del nucleo familiare:

Inoltre, la Legge di Bilancio incrementa le risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, previsto dalla L. 208/2015 (Legge di Bilancio 2016) ed istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Infatti, all'assegnazione originaria di risorse pari a 600 milioni di euro per il 2016 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2017, si aggiungono 300 milioni per il 2018, 700 milioni per il 2019, 665 milioni per il 2020 e 637 milioni annui a decorrere dal 2021. Di conseguenza, i limiti di spesa ai fini dell'erogazione del beneficio economico del REI vengono rideterminati in € 1.747 milioni per il 2018, € 2.198 milioni per il 2019 e € 2.158 milioni per il 2020 e € 2.130 milioni a decorrere dal 2021 per il finanziamento del REI a valere sul Fondo Povertà.

Numero componenti	Soglia di riferimento in sede di prima applicazione	Beneficio massimo mensile
1	€ 2.250,00	€ 187,50
2	€ 3.532,50	€ 294,38
3	€ 4.590,00	€ 382,50
4	€ 5.535,00	€ 461,25
5	€ 6.412,50	€ 534,37
6 o più	€ 6.477,90	€ 539,82



Rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici (comma 260)

Nel corso dell'esame al Senato, è stata definita una nuova disciplina, valida per il periodo 2019-2021, della perequazione automatica (o indicizzazione) dei trattamenti pensionistici, per la quale:

- i **trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS**, nella misura del **100 per cento**;
- nella misura del **97 per cento** per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS;
- nella misura del **77 per cento** per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS;
- nella misura del **52 per cento** per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS;
- nella misura del **47 per cento** per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS;
- nella misura del **45 per cento** per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a nove volte il trattamento minimo INPS;
- nella misura del **40 per cento** per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a nove volte il trattamento minimo INPS.

Trattamenti pensionistici oltre i 100.000 euro (commi 261 - 262)

I commi da 261 a 268, introdotti nel corso dell'esame al Senato, dispongono, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e per la durata di 5 anni, una riduzione dell'importo delle pensioni eccedenti la soglia di 100.000 euro lordi annui, mediante specifiche aliquote di riduzione, crescenti per specifiche fasce di importo. I conseguenti risparmi confluiscono in appositi fondi presso l'INPS e gli altri enti previdenziali interessati.

Lavoratori esposti all'amianto (comma 279)

Estesa agli ex lavoratori occupati nelle imprese di scoibentazione e bonifica chiuse o fallite che hanno contratto patologie asbesto-correlate alla normativa vigente ante 2011, ora estesa non solo a coloro che sono confluiti in una Gestione diversa da quella dell'Inps ma anche coloro che, transitati nel pubblico impiego ovvero nella gestione del soppresso Istituto postelegrafonico, abbiano effettuato la ricongiunzione contributiva ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, e risultino iscritti a forme previdenziali obbligatorie diverse dall'assicurazione generale obbligatoria.

Politiche per il lavoro e incentivi all'occupazione

Vedi Fondi per l'introduzione del reddito e delle pensioni di cittadinanza e per la revisione del sistema pensionistico (commi 255 - 258) [Previdenza e welfare]

Proroga incentivo occupazione Mezzogiorno (comma 247)

Nel limite complessivo di 500 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2019 e 2020 possono essere ancora previste misure decontributive per favorire l'assunzione con contratto a tempo indeterminato di soggetti che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età o di soggetti di almeno trentacinque anni di età privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, nelle regioni del Sud (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna). Questi incentivi possono essere finanziati con le risorse dei programmi operativi nazionali o regionali e dei programmi operativi complementari.

L'esonero contributivo è cumulabile con altri esoneri, compreso quello previsto dalla scorsa legge di Bilancio (Bonus "under 35"), da ultimo modificato dal DL "dignità", che ha confermato il limite di età



massimo a 35 anni anche per il 2019 e il 2020. Pertanto, nel caso di assunzioni a tempo indeterminato di giovani nelle Regioni del sud che hanno accesso all'incentivo occupazione Mezzogiorno, per il primo anno la decontribuzione è pari al 100% fino a un massimo di 8.060 euro annui, per i due anni successivi, è pari al 50%.

FOCUS. Le misure introdotte nel 2017 dal c.d. DL "Mezzogiorno" (DL 91/2017 "Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno").

L'articolo 10 del [DL 91/2017](#) recante "Ulteriori misure in favore dell'occupazione nel Mezzogiorno" prevedeva uno stanziamento di complessivi 40 milioni per il biennio 2017/2018 (15 milioni di euro per l'anno 2017 e 25 milioni di euro per l'anno 2018) da destinare a programmi per la riqualificazione e la ricollocazione di lavoratori coinvolti in situazioni di crisi aziendale o settoriale nelle aree del Mezzogiorno. Tali programmi, avrebbero dovuto essere realizzati dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) in raccordo con le Regioni interessate (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) e con i fondi interprofessionali per la formazione continua (art. 118 [L. 388/2000](#)).

Proroga della disciplina degli ammortizzatori sociali in deroga (commi 248 - 254)

Introdotta in sede di presentazione del maxi-emendamento governativo al Senato, il disegno di legge di bilancio prevede una proroga per il 2019 degli ammortizzatori sociali in deroga, in particolare l'integrazione del trattamento di **cassa integrazione guadagni straordinaria per dipendenti del gruppo ILVA** (L. 18/2017, art. 1-bis, ovvero la legge di conversione del D.L. 243/2016, e L. 205/2017, comma 1167), nel limite di spesa di 35 milioni di euro sottesa alla presentazione, da parte del Ministero dello Sviluppo economico al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di una relazione nella quale vengono stimati gli oneri, il periodo di copertura, i beneficiari e il raggiungimento degli obiettivi.

Per quanto riguarda la relativa copertura, la misura si avvale di una riduzione delle risorse stanziare per il Fondo di Sviluppo e Coesione (art. 1, comma 6, L. 147/2013).

Viene inoltre concesso ai lavoratori che hanno cessato la **Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD)** nel periodo compreso tra il 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e che non hanno diritto all'indennità di disoccupazione Nuova Assicurazione Sociale per l'impiego (NASpI), il trattamento di mobilità in deroga, nel limite massimo di 12 mesi. Ai lavoratori beneficiari, inoltre, sono rivolte misure di politica attiva da prevedere in appositi **piani regionali** comunicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro. L'attuazione della misura viene rimessa alle risorse residue che le Regioni destinano per le politiche per il lavoro e l'occupazione ed è disciplinata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Nell'ambito delle risorse finanziarie previste per i piani di recupero occupazionale, ripartite per Regioni, vengono ulteriormente previsti fino a 6 milioni di euro per l'anno finanziario 2018 che la Regione Lazio, per un massimo di 12 mesi, può destinare a specifiche situazioni occupazionali esistenti nel suo territorio. La copertura della misura è assicurata dalla riduzione, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2019, del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione (art. 18, comma 1, lettera a), D.L. 185/2008).



FOCUS. Gli ammortizzatori sociali. CIGS, CIGD e NASpl

L'articolo 1-bis, introdotto dalla Camera dei Deputati durante l'esame di conversione del D.L. 243/2016, prevedeva una spesa di 24 milioni di euro per il 2017 allo scopo di integrare il trattamento economico dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi del gruppo ILVA per i quali fosse stato avviato o prorogato, nel corso dello stesso anno, il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria. La norma era volta ad integrare le retribuzioni dei lavoratori interessati per la parte, pari al 20% della retribuzione stessa, non coperta dalla cassa integrazione guadagni straordinaria.

La Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS), D. Lgs. 148/2015, è uno strumento volto al sostegno dei redditi degli operai dell'industria in caso di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione dell'attività produttiva per un elenco tassativo di imprese individuate dalla normativa stessa che non hanno richiesto un intervento ordinario. La CIGS è concessa per:

- situazioni di crisi aziendale, ad esclusione dei casi di cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa, per un massimo di 12 mesi, anche continuativi;
- riorganizzazione aziendale, per un massimo di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile;
- contratto di solidarietà, per un massimo di 24 mesi (36 a determinate condizioni), anche continuativi, in un quinquennio mobile.

Il finanziamento della CIGS è a in larga parte carico dallo Stato. Le imprese che rientrano nell'elenco di potenziali beneficiari e i lavoratori versano contributi pari allo 0,6% e allo 0,3% della retribuzione, per un totale di finanziamento pari allo 0,9%.

La Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) è un intervento straordinario di integrazione salariale a sostegno di imprese che non possono ricorrere agli strumenti ordinari. Essa viene concessa:

- dalla Regione o Provincia Autonoma con Determina, se la richiesta d'intervento proviene da Unità Produttive site in un unico luogo; la concessione della CIGD è sottesa alle risorse che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia, mette a disposizione di ciascun ente territoriale;
- dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con Decreto, se la richiesta proviene da aziende aventi Unità produttive dislocate sull'intero territorio nazionale.
- La misura è concessa in seguito a: situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori; situazioni aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato; crisi aziendali; ristrutturazione o riorganizzazione.

I lavoratori beneficiari della misura ricevono un'indennità pari all'80% della retribuzione che il dipendente avrebbe percepito per le ore di lavoro non prestate e non oltre le 40 ore settimanali. Inoltre, coloro che perdono il lavoro possono richiedere l'indennità di disoccupazione Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpl) all'Inps.

Presentare la richiesta per la NASpl equivale a rendere la Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID): il fruitore è tenuto a contattare mediante il portale ANPAL un centro per



l'impiego al fine di sottoscrivere il Patto di servizio che definisce il percorso che lo sosterrà nel reinserimento nel mercato del lavoro.

I requisiti richiesti per beneficiare della misura sono i seguenti:

- stato di disoccupazione involontario;
- avere maturato almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio della disoccupazione (requisito contributivo);
- aver svolto 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimo contributivo, nei 12 mesi precedenti l'inizio della disoccupazione (requisito lavorativo).
- I soggetti che possono richiedere la NASpl, oltre i dipendenti del settore privato, sono:
 - gli apprendisti;
 - i soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato;
 - il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
 - i dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.

Piani di recupero occupazionale (comma 282)

Vengono prorogati anche per il 2019 gli **ammortizzatori sociali in deroga (cassa integrazione e mobilità) per le imprese operanti in aree di crisi industriale complessa**. Per essere ammessa all'ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria pari a dodici mesi l'impresa deve presentare un piano di recupero occupazionale che prevede appositi percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la regione e finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori, dichiarando contestualmente di non poter ricorrere al trattamento di integrazione salariale straordinaria secondo le ordinarie disposizioni. Per far fronte agli oneri derivanti da tale disposizione il disegno di legge di Bilancio prevede la possibilità di utilizzare le risorse residue degli ammortizzatori sociali in deroga (art. 44, comma 11-bis del [D. Lgs. 148/2015](#)) e del [DL 44/2018](#), art. 1, comma 1 (situazioni occupazionali regione Sardegna). Alle risorse residue, per il finanziamento di tali ammortizzatori per il 2019, si aggiunge anche uno stanziamento di 117 milioni a carico del Fondo sociale per l'occupazione da ripartire tra le Regioni con apposito Decreto Ministeriale.

Risorse in materia di politiche attive per il lavoro - ANPAL (comma 285)

Le risorse non spese per realizzare programmi per la riqualificazione e la ricollocazione di lavoratori coinvolti in situazioni di crisi aziendale o settoriale - finalizzati a facilitare la ricollocazione dei lavoratori espulsi dai processi produttivi nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (articolo 10 del decreto legge n. 91 del 2017) - restano acquisite al Bilancio dell'ANPAL e sono destinate ad interventi di politica attiva del lavoro.

Invece, i fondi stanziati per le annualità 2013, 2014 e 2015 per l'attivazione dei tirocini curriculari nelle pubbliche amministrazioni (Art. 2, comma 6, [DL 28 giugno 2013, n. 76](#)) affluiscono al Fondo per le politiche attive del lavoro.

Fondo per le politiche giovanili (comma 459)

Si prevede un incremento stabile pari a 30 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2019, per il Fondo per le Politiche giovani ([DL 223/2006](#), art. 19, comma 2).



Il Fondo per le politiche giovanili è istituito presso la presidenza del Consiglio ed è stato creato nel 2006 per “promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all’inserimento nella vita sociale, anche con interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all’abitazione, nonché a facilitare l’accesso al credito per l’acquisto e l’utilizzo di beni e servizi”.

Modifiche alla misura “Resto al Sud” (comma 601)

La misura denominata “Resto al Sud”, prevista dal [DL 91/2017](#), rivolta ai giovani residenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che intendono avviare un’attività imprenditoriale al sud, viene modificata in due parti:

1. viene esteso il limite di età che passa dagli attuali 35 anni ai 45 anni;
2. viene eliminata l’esclusione dalle agevolazioni delle attività libero professionali: le attività libero professionali, precedentemente escluse dalle agevolazioni, potranno ora accedere al finanziamento previsto dalla misura “Resto al sud”.

Inoltre, a seguito delle modifiche previste dal maxi-emendamento presentato al Senato il 22 dicembre 2018, la misura in oggetto viene modificata anche nella parte attinente alla tipologia di persone giuridiche che possono presentare istanza di domanda. Infatti, ai fini della concessione delle agevolazioni previste dalla misura e nel limite delle risorse stanziare, le persone che promuovono attività libero professionali sono tenute a dimostrare che nei 12 mesi precedenti la presentazione della domanda non avessero partita iva per l’esercizio di un’attività analoga a quella proposta.

FOCUS. Resto al sud

“Resto al Sud” è un incentivo a sostegno dei giovani del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) volto ad avviare iniziative imprenditoriali, come la produzione di beni (nei settori dell’industria, dell’artigianato, della trasformazione dei prodotti agricoli, della pesca e dell’agricoltura), la fornitura di servizi alle imprese e alle persone, il turismo. Le agevolazioni sono rivolte ai giovani tra 18 e 35 anni che:

- siano residenti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia al momento della presentazione della domanda di finanziamento
- trasferiscano la residenza nelle regioni indicate dopo la comunicazione di esito positivo del finanziamento
- non abbiano un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per tutta la durata del finanziamento
- non siano già titolari di altra attività di impresa in esercizio.

La dotazione finanziaria complessiva è 1.250 milioni e possono presentare richiesta di finanziamento le società, anche cooperative, le ditte individuali (costituite successivamente alla data del 21 giugno 2017), i team di persone (che si costituiscono entro 60 giorni o 120 se residenti all’estero dopo l’esito positivo della valutazione).

Le spese ammissibili attengono alla ristrutturazione o manutenzione straordinaria di beni immobili, l’acquisto di impianti, macchinari, attrezzature e programmi informatici e in generale quelle per le principali voci di spesa utili all’avvio dell’attività.



La misura è gestita da Invitalia, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, e prevede un contributo a fondo perduto del 35% e un finanziamento bancario pari al 65% dell'investimento complessivo.

All'11 dicembre 2018 risultano 2.003 domande approvate sulle 5.232 presentate.

(Fonte: [Invitalia](#))

Bonus Occupazionale Giovani Eccellenze (commi 706 - 717)

Viene introdotto un incentivo, in favore dei datori di lavoro privati, per l'assunzione a tempo indeterminato, nel corso del 2019, di soggetti titolari di laurea magistrale o di dottorato di ricerca (includendo i giovani laureati presso università telematiche) ed aventi determinati requisiti (una votazione pari a 110 e lode, entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento del trentesimo anno di età oppure in possesso di un dottorato di ricerca, ottenuto dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2019, prima del compimento del trentaquattresimo anno di età).

L'incentivo consiste nell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per un periodo massimo di 12 mesi, decorrenti dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.000 euro (per ogni rapporto di lavoro in oggetto). Lo sgravio è cumulabile con altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva, definiti su base nazionale e regionale, fermo restando il rispetto delle norme europee sugli aiuti in regime di *de minimis*.

L'esonero è applicabile anche ai casi di trasformazione di un contratto a tempo determinato in uno a tempo indeterminato, eccetto nei casi in cui i datori di lavoro privati nei 12 mesi precedenti abbiano effettuato licenziamenti individuali per giusta causa o collettivi nell'unità produttiva per la quale si intende procedere all'assunzione. L'incentivo scatta anche nel caso di contratto a tempo parziale. In tal caso il suo importo è riparametrato.

Anche per questo incentivo, come nel caso, ad esempio del bonus per le assunzioni a tempo indeterminato degli under 35, è prevista la "portabilità" dell'importo residuale in caso di assunzione presso un altro datore di lavoro.

Il limite di spesa dell'intervento è pari a 50 milioni di euro per l'anno 2019 e 20 milioni di euro per l'anno 2020 da reperire nelle risorse del Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione". Le Regioni possono integrare tale incentivo con proprie risorse destinate a finalità analoghe.



Sistema duale e alternanza scuola-lavoro

Sistema duale (comma 281)

Il disegno di legge prevede un incremento di risorse pari a 50 milioni a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione e limitatamente all'anno 2019, per il finanziamento dei percorsi duali nell'Istruzione e Formazione professionale (IeFP), rivolti all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, al diploma di istruzione secondaria superiore e al certificato di specializzazione tecnica superiore ed ai percorsi formativi rivolti all'alternanza scuola-lavoro.

FOCUS. Sistema duale

Il Sistema duale è un modello di formazione integrato tra scuola e lavoro che mira a ridurre il divario tra le competenze fornite dalle istituzioni formative e quelle richieste dalle imprese e allo stesso tempo si pone l'obiettivo di diminuire il tasso di dispersione scolastica e di disoccupazione giovanile. Grazie alla connessione tra sistema educativo e lavoro, da un lato, viene favorita la creazione di un rapporto continuativo e coerente tra formazione e lavoro e, dall'altro, migliorata la transizione aula-azienda.

Le novità di maggiore interesse sono state introdotte mediante il cd. "Jobs Act" ([D. Lgs. 81/2015](#)), e il [D.Lgs. 150/2015](#), che hanno avuto come obiettivo il rilancio dell'apprendistato di I e III livello, l'ampliamento dell'offerta formativa e il rafforzamento dei collegamenti tra il mondo della scuola e quello del lavoro.

Gli strumenti con cui opera sono:

- Istruzione e formazione professionale (IeFP), la modalità di formazione mediante la quale è possibile adempiere al "diritto-dovere" all'istruzione (obbligatoria fino ai 16 anni) non solo mediante il conseguimento del titolo di studio di istruzione secondaria superiore (licei, istituti professionali, istituti tecnici) ma anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale, svolti presso i centri di formazione professionale accreditati dalle regioni oppure presso gli Istituti professionali di Stato. I corsi possono essere triennali (volti al conseguimento della qualifica professionale) o quadriennali (volti al conseguimento del diploma);
- Apprendistato, una forma di inserimento dei giovani nel mercato del lavoro che permette, durante il periodo di conseguimento del titolo di studio, di maturare un'esperienza professionale e formativa diretta presso le imprese. La riforma prevista dal D.Lgs. 81/2015, all'art. 43, ha stabilito che i soggetti di età compresa tra 15 ai 25 anni possono conseguire la qualifica e il diploma professionale di IeFP, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore mediante un contratto di apprendistato, che comporta vantaggi contributivi e retributivi per i datori di lavoro.
- Alternanza scuola-lavoro, obbligatoria in ogni istituzione formativa dall'entrata in vigore della riforma operata dalla "Buona Scuola" (L. 107/2015), è volta ad arricchire i percorsi di studi del secondo ciclo con competenze spendibili nel mercato del lavoro. L'art. 1, comma 39, ha previsto uno stanziamento di 100 milioni annui a decorrere dal 2016 per l'organizzazione dei percorsi.
- Impresa formativa simulata, alternativa all'alternanza scuola-lavoro, è realizzata mediante



la costituzione di un'azienda virtuale animata dagli studenti, attraverso attività e-commerce che fanno riferimento ad un'azienda reale che costituisce il modello di riferimento da emulare in ogni fase o ciclo di vita aziendale.

In tema di formazione professionale, la sperimentazione 2015-2017 del Sistema duale, introdotta da un Accordo approvato il 24 settembre 2015 in Conferenza Stato Regioni, ha consentito di rafforzare il modello: in due anni, circa 60 mila giovani hanno potuto conseguire una qualifica e/o un diploma professionale attraverso percorsi formativi che prevedono una effettiva alternanza tra formazione e lavoro. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tramite Italia Lavoro, ha infatti individuato 300 centri di formazione professionale che consentono di realizzare il progetto della filiera formativa.

Incentivi al contratto di apprendistato (comma 290)

Le risorse stanziati per gli incentivi al contratto di apprendistato duale, già previsti dall'articolo 32 comma 1 del D. Lgs. 150/2015⁴, vengono ridotte: per il 2019 e 2020, vengono stanziati 5 milioni l'anno con una decurtazione:

- di 10 milioni per il 2019 (la cifra stanziata dalla L. 205/2017, Legge di Bilancio per il 2018, era di 15,8 milioni);
- di 17 milioni per il 2020 (la cifra stanziata dalla L. 205/2017, Legge di Bilancio per il 2018, era di 22 milioni).


Innovazione dell'offerta formativa degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) (commi 465 - 469)

Con un emendamento approvato in Commissione Bilancio della Camera, il disegno di legge ha previsto l'innovazione dell'offerta formativa degli istituti tecnici superiori (ITS). In particolare, le risorse del **Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore** (L. 296/2006), incrementate di 10 milioni di euro per il 2018, 20 milioni di euro per il 2019 e 35 milioni di euro a decorrere dal 2020 dalla Legge di Bilancio per il 2018, sono ripartite direttamente tra le Regioni. Entro il 30 settembre di ciascun anno, infatti, a partire dall'anno formativo 2019/2020, il MIUR assegna in modo le risorse alle Regioni che li riversano agli ITS che hanno riportato nell'anno precedente una valutazione positiva effettuata secondo i criteri e le modalità di monitoraggio sanciti da Accordo in Conferenza Unificata il 5 agosto 2014 e modificato dall'Accordo sancito il 17 dicembre 2015.

Il maxi-emendamento presentato in Senato ed approvato con voto di fiducia il 22 dicembre 2018 ha integrato le disposizioni relative agli ITS, prevedendo l'obbligo di cofinanziamento delle Regioni ai **piani triennali di attività** degli istituti tecnici superiori per almeno il 30 per cento dell'ammontare delle risorse statali stanziati. Inoltre tali istituti possono integrare i piani anche con ulteriori attività che, in coerenza con l'ambito tecnologico di riferimento, possono essere finanziate da soggetti pubblici e privati, previa comunicazione all'assessorato regionale competente e all'ufficio scolastico.

Infine, con decreto del MIUR da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico e dell'economia, previa

⁴ L'art. 32, comma 1, del [D. Lgs. 150/2015](#) ha previsto per le assunzioni con contratto di apprendistato di I livello alcuni benefici: la non applicabilità del contributo di licenziamento; la riduzione dell'aliquota contributiva dal 10% al 5%; lo sgravio totale dei contributi a carico del datore di lavoro pari all'1,61% (1,31% per il finanziamento dell'Aspl e 0,30%, per i Fondi interprofessionali per la formazione continua).



intesa in sede di Conferenza unificata⁵ devono essere attualizzati gli **standard organizzativi** delle strutture e dei percorsi ITS e i criteri di valutazione dei piani di attività, in modo da adeguare l'offerta formativa alle esigenze del contesto di riferimento e al **processo di innovazione tecnologica** in atto.

FOCUS. Istituti Tecnici Superiori (ITS)

Il Sistema duale Il Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore, previsto dall'art.1, comma 875, della [L. 296/2006](#) e successive modifiche, istituito nello stato di previsione del MIUR, si costituisce di una quota, pari a 14 milioni, destinata ai percorsi svolti dagli Istituti Tecnici Superiori. La Legge di Bilancio 2018, al fine di incrementare l'offerta formativa e conseguentemente i soggetti in possesso di competenze abilitanti all'utilizzo degli strumenti di innovazione tecnologica e digitale afferenti al processo "Industria 4.0", ha previsto all'art. 1, comma 67, un incremento del Fondo pari a:

- 10 milioni di euro per il 2018;
- 20 milioni di euro per il 2019;
- 35 milioni di euro a decorrere dal 2020.

Gli ITS sono scuole di alta tecnologia strettamente legate al sistema produttivo che, attraverso un'offerta formativa terziaria professionalizzante-non universitaria e mediante docenti (almeno il 50%) provenienti dal mondo del lavoro, preparano i quadri intermedi specializzati (i tecnici superiori) a supportare le imprese nella gestione dei processi legati all'Industria 4.0.

A marzo 2018, gli ITS presenti sul territorio sono 95 e sono correlati, ai sensi del D.P.C.M. 25 gennaio 2008, a 6 aree "strategiche" per lo sviluppo economico e la competitività dell'Italia.

- Mobilità sostenibile
- Efficienza energetica
- Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali – Turismo
- Tecnologie dell'informazione e della comunicazione
- Nuove tecnologie della vita
- Nuove tecnologie per il Made in Italy (Sistema meccanica, Sistema moda, Sistema agro alimentare, Sistema casa, servizi alle imprese).

Il modello organizzativo a cui fanno capo gli ITS è quello della fondazione di partecipazione, in collaborazione con imprese, università/centri di ricerca scientifica e tecnologica, enti locali, sistema scolastico e formativo.

L'accesso agli ITS è subordinato ad una selezione di giovani ed adulti che:

- sono in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore
- sono in possesso di un diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale
- hanno frequentato un corso annuale integrativo di istruzione e formazione tecnica superiore.

Durante il periodo di formazione, biennale o triennale (4/6 semestri per un totale di 1800/2000 ore), è previsto uno stage obbligatorio per il 30% delle ore complessive, mediante un contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca.

⁵ A differenza della precedente formulazione che prevedeva un decreto Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del MIUR e sentito il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.



I percorsi si concludono con verifiche finali, condotte da commissioni d'esame costituite da rappresentanti della scuola, dell'università, della formazione professionale ed esperti del mondo del lavoro.

Gli ITS rilasciano, a seguito di un esame finale condotto da commissioni qualificate, un Diploma Tecnico Superiore con la certificazione delle competenze corrispondenti al V livello del Quadro europeo delle qualifiche.

[Indire](#), l'Istituto Nazionale Documentazione Innovazione Ricerca Educativa, gestisce per il MIUR la banca dati nazionale ITS e provvede alle attività di monitoraggio nazionale.

A tal proposito, dal monitoraggio 2018 effettuato su 113 percorsi di 64 Fondazioni ITS è possibile ricavare il tasso di occupazione rispetto all'area tecnologica:

Guardando alla comparazione tra i monitoraggi effettuati dal 2015 al 2018, emerge:

- l'incremento generale degli occupati: il tasso di occupazione è salito dal 78,3% del 2015 al 82,5% del 2018, con una prevalenza delle aree Mobilità sostenibile e delle Nuove tecnologie per il Made in Italy;
- un tasso di abbandono in diminuzione: dal 22,3% dei precedenti monitoraggi al 16,7% del 2018;
- l'aumento delle imprese sedi di tirocinio: nel 2018 sono 1.449. La maggior parte è di piccole dimensioni (0-9 dipendenti il 40,51% mentre 10-49 dipendenti il 38,79%) ma dall'analisi dei dati 2015-2018 si rileva un incremento generalizzato del numero di imprese in tutte le dimensioni considerate;
- le fasce 20-24 e 18-19 anni sono quelle che registrano il maggior numero di iscritti, con percentuali che si attestano sopra al 40% per la fascia 20-24 anni e sopra al 35% per la fascia 18-19 anni.

Area tecnologica	Tasso di occupazione
Efficienza Energetica	82,99
Mobilità sostenibile	84,03
Nuove tecnologie della vita	81,82
Nuove tecnologie per il made in Italy	83,90
Servizi alle imprese	75,42
Sistema agro-alimentare	73,46
Sistema casa	74,07
Sistema meccanica	90,89
Sistema moda	86,18
Tecnologie dell'informazione e della comunicazione	79,06
Tecnologie innovative per beni e le attività culturali - Turismo	78,40
Totale	82,54



Modifiche alla disciplina dell'alternanza scuola lavoro: i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (comma 784)

Il disegno di legge riformula la denominazione dei percorsi previsti dall'alternanza scuola-lavoro in **"percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento"**, le cui linee guida verranno fissate dal MIUR entro 60 giorni dall'emanazione della legge.

A partire dall'anno scolastico 2018/2019 hanno una durata:

- **non inferiore a 210 ore** nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali⁶, rispetto alle 400 ore previste dalla L. 107/2015;
- **non inferiore a 150 ore** nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici, rispetto alle 400 ore previste dalla L. 107/2015;
- **non inferiore a 90 ore** nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei, rispetto alle 200 ore previste dalla L. 107/2015.

Nel caso di progetti già attivati per l'anno scolastico 2018/2019, le risorse assegnate verranno rimodulate.

⁶ La durata pari a **210 ore dei percorsi trasversali** nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali è stata inserita mediante un emendamento che ha sostituito l'originale formulazione che prevedeva un monte ore pari a 180.



Scuola e istruzione

Équipe formative territoriali per il potenziamento di misure per l'innovazione didattica e digitale nelle scuole (commi 725 - 729)

Il disegno di legge di Bilancio prevede la possibilità di esonerare dall'esercizio delle attività didattiche un numero massimo di 120 docenti individuati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca⁷, che costituiscono équipe territoriali formative, per garantire la diffusione di azioni legate al **Piano per la scuola digitale**, per promuovere azioni di formazione del personale docente e di potenziamento delle competenze degli studenti sulle metodologie didattiche innovative.

Vengono previsti oneri pari a 1,44 milioni di euro per il 2019, 3,60 milioni di euro per il 2020 e 2,16 milioni di euro per il 2021, cui provvedere mediante una riduzione annuale del Fondo istituito dalla Legge "Buona Scuola" (L. 107/2015) per il finanziamento del Piano nazionale per la scuola digitale (articolo 1, comma 62, secondo periodo, della L. 107/2015). Tuttavia, le risorse non sono più assegnate alle istituzioni scolastiche con i criteri del Fondo di finanziamento ordinario ma attraverso procedure selettive.

Inoltre, a seguito di un emendamento al testo previsto dalla Commissione Bilancio della Camera dei Deputati, viene rimesso (**comma 728**) ad un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza Unificata, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio, l'individuazione delle modalità per incrementare il **tempo pieno** nella scuola primaria, per la quale è previsto un incremento di unità pari a 2.000 posti aggiuntivi⁸.

Disposizioni in materia di rapporto di lavoro del personale già titolare di contratto di collaborazione coordinata e continuativa presso le istituzioni scolastiche (commi 738 - 741)

Il disegno di legge prevede la trasformazione del rapporto di lavoro degli assistenti amministrativi e tecnici assunti nell'anno scolastico 2018/2019 da tempo parziale a tempo pieno, dall'anno scolastico 2019/2020, nel limite di una spesa di personale complessiva e tenuto conto anche degli stipendi già in godimento, non superiore a quella autorizzata ai sensi dell'art. 1, comma 619, L. 205/2017, ovvero 5.402 milioni di euro nel 2018 e 16.204 milioni di euro a decorrere dal 2019.

La procedura di trasformazione segue lo scorrimento della graduatoria di merito (art. 1, commi 619, 620, 621, L. 205/2017) ed in caso di rinunce o cessazioni dal servizio, si dà luogo a un ulteriore scorrimento della graduatoria.

Revisione del sistema di reclutamento dei docenti scolastici (commi 792 - 796)

Il sistema di reclutamento dei docenti scolastici è stato completamente riscritto. Il disegno di Legge di Bilancio ripristina il vecchio usuale anno di prova.

In primo luogo, viene superato il c.d. "FIT", che prevedeva un percorso formativo triennale, di tirocinio ed in seguito l'inserimento in ruolo. Il percorso FIT diventa "**percorso di formazione annuale di formazione e prova**", quindi di **durata annuale**.

⁷ La Relazione Tecnica evidenzia che a ciascun esonero e fino al numero massimo di 120 corrisponde la nomina di un supplente fino al termine delle attività.

⁸ Sotto il profilo finanziario, la Relazione tecnica evidenzia come la disposizione comporti il seguente incremento del limite di spesa: 23,27 milioni di euro per l'anno 2019, 71,23 milioni di euro nel 2020, 77,08 milioni di euro nel 2021, 74,25 milioni di euro nel 2022, 74,58 milioni di euro nel 2023, 75,45 milioni di euro nel 2024, 76,41 milioni di euro nel 2025, 78,07 milioni di euro nel 2026, 80,41 milioni di euro nel 2027 e 81,10 milioni di euro a decorrere dal 2028.



I vincitori di concorso accederanno direttamente ad un percorso di un solo anno a tempo indeterminato, a differenza del tempo determinato come previsto dal terzo anno del FIT. A seguito di una valutazione finale, positiva si accederà al ruolo.

Si torna quindi al concorso aperto ai laureati e a chiunque abbia conseguito 24 crediti formativi in discipline antropo – psico – pedagogiche ed in metodologie e tecnologie didattiche. **Potranno partecipare ai nuovi concorsi anche gli abilitati, e saranno esonerati dal requisito dei 24 CFU.** Sono esonerati dal possesso dei 24 CFU coloro che hanno 3 anni di servizio negli ultimi 8 anni ma, tuttavia, non ci sarà più un concorso riservato: il concorso sarà unico per tutte le categorie di aspiranti docenti e coloro che hanno 3 anni di servizio negli ultimi 8 anni, di cui almeno uno nella classe di concorso per cui vogliono concorrere, avranno una quota di posti riservati pari al 10%.

Con riferimento al sostegno, cambiano i **requisiti di accesso al concorso**: il [D.Lgs. 59/2017](#) prevedeva già un grande cambiamento per il sostegno. Era possibile partecipare al concorso per il FIT sostegno senza che fosse richiesta l'abilitazione sulla propria materia, come invece accadeva nel precedente sistema di reclutamento del TFA. Era sufficiente avere titolo di accesso nella propria classe di concorso e i 24 CFU o 3 anni di servizio (negli ultimi 8 anni) di cui almeno uno su sostegno.

Il disegno di Legge di Bilancio pone come requisito di accesso la **specializzazione su sostegno**: non basterà più l'abilitazione su materia ma sarà necessario il titolo di accesso nella propria classe di concorso e i 24 CFU.

A seguito del concorso nazionale indetto dal MIUR, **su base regionale** i vincitori sono ammessi direttamente in ruolo. **Il concorso è "abilitante": chi supera tutte le prove concorsuali sarà automaticamente abilitato.** Inoltre, vengono **abrogati gli ambiti territoriali.**

Viene poi introdotto un **vincolo quadriennale per i neo-immessi in ruolo.** In altri termini, i neo immessi in ruolo non potranno presentare domanda di mobilità prima che siano trascorsi 4 anni di servizio presso l'istituzione scolastica di assegnazione⁹.

Il concorso per i posti comuni continuerà a prevedere 3 prove mentre quello per i posti di sostegno prevedrà una prova scritta a carattere nazionale e una orale.

La prima prova scritta valuta il candidato rispetto alle discipline afferenti la classe di concorso ed è superata dai candidati che ottengono il punteggio minimo di sette decimi, condizione necessaria per l'accesso alla seconda prova che verte sulle discipline antropo-psico-pedagogiche. Questa è superata dai candidati che ottengono il punteggio minimo di sette decimi. La prova orale consiste invece in un colloquio che ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato nelle discipline facenti parte della classe di concorso, di verificare la conoscenza di una lingua straniera europea (almeno al livello B2 del quadro comune europeo) e il possesso di competenze didattiche nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. La prova orale comprende anche quella pratica, ove gli insegnamenti lo richiedano, superabile con un punteggio minimo di sette decimi.

La prova scritta per i candidati a posti di sostegno ha il fine di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato sulla pedagogia speciale, sulla didattica per l'inclusione scolastica e sulle relative metodologie. Il superamento della prova, conseguito dai candidati cui è attribuito un punteggio minimo di sette decimi o equivalente, è condizione necessaria per accedere alla prova orale.

La graduatoria dei vincitori per ogni classe di concorso e per il sostegno è compilata sulla base della somma dei punteggi riportati nelle prove e nella valutazione dei titoli, effettuata per i soli candida-

9 Si ritorna a parlare di assegnazione "su sede" essendo venuta meno quella su "ambito".



ti che hanno superato tutte le prove previste. Le graduatorie hanno validità biennale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto biennio. I vincitori del concorso presenti sia nella graduatoria relativa a una classe di concorso sia in quella relativa al sostegno, sono tenuti a scegliere mediante la conseguente immissione in ruolo.

Impresa 4.0

Vedi **Maggiorazione dell'ammortamento (commi 60 - 66)** [Misure fiscali]

Vedi **Modifiche alla disciplina del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo (commi da 70 a 72)** [Misure fiscali]

Vedi **Proroga del credito di imposta per la formazione di Impresa 4.0 (commi 78 - 81)** [Misure fiscali]

Misura "Beni Strumentali - Nuova Sabatini" (comma 200)

Il disegno di legge prevede il rifinanziamento della misura "Beni Strumentali - Nuova Sabatini" di 48 milioni di euro per il 2019, 96 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e 48 milioni per il 2024. Dall'entrata in vigore della legge, dal 30 settembre di ciascun anno, le risorse non utilizzate per la riserva precitata rientrano nelle disponibilità complessive della misura.

FOCUS. Nuova Sabatini

La misura Beni strumentali ("Nuova Sabatini") è l'agevolazione messa a disposizione dal Ministero dello sviluppo economico con l'obiettivo di facilitare l'accesso al credito delle imprese e accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese.

La misura sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali.

Ne possono beneficiare le micro, piccole e medie imprese (PMI) regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese e hanno sede in uno Stato Membro purché provvedano all'apertura di una sede operativa in Italia entro il termine previsto per l'ultimazione dell'investimento. Sono ammessi tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca, ad eccezione delle attività finanziarie e assicurative e a quelle connesse all'esportazione e per gli interventi subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione.

Il finanziamento, interamente utilizzato per coprire gli investimenti, ha una durata non superiore a 5 anni, un importo compreso tra 20.000 e 2 milioni di euro. Il contributo ha un ammontare pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all'investimento, ad un tasso d'interesse annuo pari al 2,75% per gli investimenti ordinari e al 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (la cd. "Industria 4.0").

I Dati prodotti dal MISE, aggiornati al mese di dicembre 2018, mostrano uno stanziamento complessivo di 1.273.862.734 euro, un importo prenotato effettivo di 1.273.862.734 euro ed un importo disponibile pari a 0 euro.



Made in Italy (comma 201)

Il disegno di legge prevede lo stanziamento nel Bilancio di previsione del Ministero dello sviluppo economico di 90 milioni per il 2019 e 20 milioni per il 2020 da destinare al potenziamento delle attività previste dal Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia ([DL 133/2014](#), art. 30, comma 2). All'attuazione del Piano provvede l'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, già individuata nella formulazione originale della Legge ma non presente nella formulazione del testo approvata in prima lettura dalla Camera dei Deputati.

Voucher Manager (comma 228)

La legge di Bilancio per l'anno 2019 ha previsto l'istituzione di un Fondo, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e con dotazione pari a 25 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, per il **voucher manager** che consiste in un contributo a fondo perduto per l'acquisizione di consulenze specialistiche da parte di micro, piccole e medie imprese.

Il contributo per l'acquisizione di consulenze ha le seguenti caratteristiche:

- **non è superiore al 50% dei costi sostenuti nel 2019 entro il limite massimo di 40.000 euro** per le attività finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale e per ammodernare gli assetti gestionali e organizzativi delle **micro e piccole imprese**;
- **non è superiore al 30% dei costi sostenuti nel 2019 entro il limite massimo di 25.000 euro** per le attività finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale e per ammodernare gli assetti gestionali e organizzativi delle **medie imprese**;
- **non è superiore al 50% dei costi sostenuti nel 2019 entro il limite massimo di 80.000 euro** dalle imprese che aderiscono o sottoscrivono un **contratto di rete** avente nel programma comune lo sviluppo dei processi innovativi previsti dal Piano Nazionale Impresa 4.0.

I contributi per l'acquisizione di consulenze specialistiche sono subordinati alla sottoscrizione di un **contratto di servizio di consulenza** tra le imprese o le reti beneficiarie e le società di consulenza o i manager qualificati, iscritti in un elenco istituito con decreto del MISE, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Chiusura Fondo Start Up (commi 222 - 225)

Il disegno di legge prevede la chiusura del Fondo Start Up (art. 14, L. 99/2009) e la destinazione delle sue relative risorse (2,5 milioni) al Bilancio dello Stato. Simest S.p.A. continuerà a gestire le disponibilità residue per le finalità del Fondo in riferimento agli interventi già deliberati e alle domande di intervento pervenute, intese come quelle presentate fino alla data di entrata in vigore della legge. Invece, le modalità operative per la gestione a stralcio della saranno disciplinate da una Convenzione stipulata tra il MISE e la Simest.

Istituzione Fondo Intelligenza Artificiale "Blockchain e Internet of Things" (comma 226)

Viene istituito un Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di Intelligenza Artificiale, *Blockchain* e dell'*Internet of Things* con una dotazione di 15 milioni di euro per gli anni 2019, 2020 e 2021. A questa dotazione si possono aggiungere versamenti effettuati su base volontaria da parte di enti, associazioni, imprese o singoli cittadini, con modalità da definire con apposito Regolamento. Il Fondo, volto a perseguire gli obiettivi connessi al programma Industria 4.0, finanzia:



- i progetti di ricerca e innovazione strumentali all'aumento della competitività del Paese, da realizzare in Italia da parte di soggetti pubblici e privati, anche esteri;
- i progetti mirati a specifici obiettivi tecnologici e applicativi;
- le procedure volte al supporto operativo ed amministrativo dei progetti sopra citati.

IPCEI (Importante Progetto di Interesse Comune Europeo)(comma 203)

È istituito un **fondo** per le imprese che partecipano alla realizzazione dell'Importante Progetto di Interesse Comune Europeo (IPCEI) sulla microelettronica, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 60 milioni per il 2021 e di 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024.

Venture capital (commi 206 – 220)

Al fine di promuovere gli investimenti in capitale di rischio da parte di operatori professionali, lo Stato, tramite il Ministero dello sviluppo economico, può sottoscrivere quote o azioni di uno o più Fondi per il Venture Capital, o di uno o più fondi che investono in Fondi per il Venture Capital (comma 206, modificato nel corso dell'esame al Senato). A tal fine viene istituito un **Fondo di sostegno al Venture Capital**, con una dotazione di 30 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e di 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, per sostenere la sottoscrizione da parte dello Stato, tramite il MISE, di quote o azioni di fondi di *Venture Capital* (comma 209).

Nel corso dell'esame al Senato è stato introdotto un insieme di misure volte a incentivare la **destinazione di risorse finanziarie ai Fondi di Venture Capital, piccole e medie imprese e startup innovative** (commi da 210 a 218 e comma 220).

In primo luogo si prevede l'innalzamento al 10 per cento, della quota dell'attivo patrimoniale che gli enti di previdenza obbligatoria e le forme di previdenza complementare possono destinare a specifici investimenti qualificati ed a piani di risparmio a lungo termine. Tra i predetti investimenti qualificati sono introdotti anche le **quote o azioni di Fondi di Venture Capital** residenti nel territorio dello Stato o in UE. Viene innalzata al 10 per cento la quota dell'attivo patrimoniale destinata agli investimenti qualificati esente da ritenuta e da imposta sostitutiva.

Viene modificata la disciplina dei **piani di risparmio a lungo termine**, al fine di finalizzarne gli investimenti verso Fondi di *Venture Capital*, nonché strumenti finanziari negoziati in strumenti multilaterali di negoziazione emessi da piccole e medie imprese. Si dispone inoltre la destinazione delle entrate dello Stato derivanti dalla distribuzione di utili d'esercizio o di riserve sotto forma di dividendi delle società partecipate dal MEF, in misura non inferiore al 15 per cento del loro ammontare e nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, per **investimenti in Fondi di Venture Capital**. Sono inoltre **elevate le agevolazioni fiscali spettanti a persone fisiche e giuridiche per investimenti in startup innovative**.



MISURE PER LA FAMIGLIA

Fondo per le politiche della famiglia (comma 482)

Per quanto riguarda le disposizioni in materia di politiche per la famiglia si segnala l'introduzione di una nuova disciplina e finalizzazione del Fondo per le politiche della famiglia, volto a finanziare interventi di sostegno alla famiglia, alla natalità, alla maternità e alla paternità, al fine prioritario del contrasto della crisi demografica (comma 482). Fra le nuove **finalizzazioni del Fondo** si ricordano: interventi volti a valorizzare il ruolo dei Centri per la famiglia; definizione di criteri e modalità per la riorganizzazione dei Consultori familiari (previa intesa in sede di Conferenza unificata); percorsi di sostegno, anche di natura economica, ai minori orfani di crimini domestici e alle loro famiglie, affidatarie o adottive; progetti finalizzati alla protezione e la presa in carico dei minori vittime di violenza assistita; contrasto del fenomeno del *cyberbullismo* e interventi per il sostegno dei genitori separati e divorziati. Le risorse del Fondo sono ripartite con due distinti decreti del Ministro della famiglia e della disabilità. Il primo decreto, adottato dal medesimo Ministro, dovrà ripartire le risorse destinate al funzionamento degli Osservatori la cui attività è sostenuta con le risorse del Fondo nonché ripartire le risorse per il finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della famiglia. Il secondo decreto, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata, dovrà invece ripartire le risorse per le restanti finalità del Fondo, come ridisciplinato.

Carta Famiglia e bonus asili nido (commi 487 - 488)


Si segnala inoltre la **modifica della normativa in materia di Carta Famiglia** relativamente alla platea dei destinatari (nel testo in esame: famiglie costituite da cittadini italiani ovvero appartenenti a Paesi membri dell'Unione europea regolarmente residenti nel territorio italiano, con almeno tre figli conviventi di età non superiore ai 26 anni. Attualmente: famiglie di cittadini italiani o di cittadini stranieri regolarmente residenti nel territorio italiano con almeno tre figli minori). Ai fini dell'attuazione della misura, è previsto il limite massimo di spesa di 1 milione di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021 a valere sulla dotazione del Fondo per le politiche della famiglia (comma 487). Si ricorda infine l'aumento a 1.500 euro su base annua del **buono per l'iscrizione in asili nido pubblici o privati**. Il beneficio è anche utilizzabile per il supporto, presso la propria abitazione, dei bambini al di sotto dei tre anni affetti da gravi patologie croniche (comma 488).

Inoltre:

Nel corso dell'esame al Senato sono state inserite nuove disposizioni in tema di politiche sociali: viene istituito un **Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia**, con una dotazione finanziaria pari a 3 milioni per il 2019, 1 milione per il 2020 e 3 milioni per il 2021 (commi 456-458). È anche istituito un **Fondo per la prevenzione della dipendenza da stupefacenti** destinato a finanziare la realizzazione di progetti sperimentali in ambito nazionale in materia di prevenzione delle tossicodipendenze, con una dotazione finanziaria pari a 3 milioni di euro per il 2019, 1 milione per il 2020 e 3 milioni per il 2021 (406-464).

È stata disposta la **proroga**, per il triennio 2019-2021, del **Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile**, con una copertura di 15 milioni di euro per ciascun anno del triennio.

Viene disposto un incremento del **Fondo per il sostegno di cura e di assistenza del caregiver familiare**, pari a 5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021 (483-484).



A tale previsioni si collegano le disposizioni contenute nella Sezione II del disegno di legge di bilancio relative al **rifinanziamento** del cap. 2102, **Fondo per le politiche per la famiglia**, (*Somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche di sostegno alla famiglia*), che, in conseguenza di un robusto rifinanziamento in Sezione II **di circa 99,8 milioni di euro**, raggiunge la previsione integrata, sempre per ciascun anno del triennio, di circa 107,9 milioni di euro. Come rilevabile dall'Allegato alla Relazione Tecnica del disegno di legge di bilancio il rifinanziamento di 100 milioni è da considerarsi a regime.

Altre previsioni contenute nella Sezione II riguardano il finanziamento di Fondi. Viene disposto un **rifinanziamento di 120 milioni** (direttamente in Sez. II), per ciascun anno del triennio 2019-2012, a favore del **Fondo nazionale per le politiche sociali**, nonché **un incremento di 100 milioni di euro**, riferito al medesimo arco temporale, a favore del **Fondo per le non autosufficienze**.

(Fonte: Dossier Camera dei Deputati, Quadro di sintesi degli interventi)



MISURE PER LA TUTELA DEL RISPARMIO

Fondo Indennizzo Risparmiatori (commi 493 - 507)

Per quanto concerne la tutela del risparmio, nel corso dell'esame al Senato è stata modificata la disciplina del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR), che hanno subito un danno ingiusto in relazione all'investimento in azioni di banche poste in liquidazione coatta amministrativa nell'ultimo biennio, usufruendo dei servizi prestati dalla banca emittente o da società controllata.

Tale Fondo sostituisce quello istituito dalla legge di bilancio 2018, avente analoghe finalità. Il ristoro, non più subordinato all'accertamento del danno ingiusto da parte del giudice o dell'arbitro finanziario, è pari al 30 per cento del costo di acquisto, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore. La dotazione finanziaria del fondo è di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019-2021. Nel corso dell'esame al Senato la platea dei destinatari delle misure del Fondo è stata estesa; sono state modificate anche le misure dell'indennizzo e norme che disciplinano l'operatività del fondo.

POLITICHE MIGRATORIE

Fondo politiche migratorie (comma 286)

È previsto un incremento annuo di 3 milioni di euro del Fondo Nazionale per le politiche migratorie. È il Fondo con cui lo Stato, le regioni, le province, i comuni adottano, nelle materie di propria competenza, programmi annuali o pluriennali relativi a proprie iniziative e attività concernenti l'immigrazione, con particolare riguardo all'effettiva e completa attuazione operativa del testo unico e del Regolamento di attuazione, alle attività culturali, formative, informative, di integrazione e di promozione di pari opportunità di cui al D. Lgs. 286/1998.

Assistenza sanitaria (comma 546)

A decorrere dall'anno 2019, l'importo destinato all'assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale, pari a 30,99 milioni di euro, confluisce nella quota indistinta del fabbisogno sanitario nazionale standard.



MISURE IN MATERIA DI SANITA'

Risorse per la riduzione dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie (comma 510 e segg.)

Per l'attivazione di interventi volti a ridurre, anche in osservanza delle indicazioni previste nel vigente Piano nazionale di governo delle liste di attesa, **i tempi di attesa nell'erogazione delle prestazioni sanitarie**, secondo il principio dell'appropriatezza clinica, organizzativa e prescrittiva, mediante l'implementazione e l'ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche legate ai sistemi di prenotazione elettronica per l'accesso alle strutture sanitarie, è prevista la spesa di 150 milioni di euro **per l'anno 2019** e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, ripartite tra le regioni secondo modalità individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Il monitoraggio degli effetti derivanti dagli interventi sarà effettuato dal Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.

Per quanto riguarda il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è confermato senza nessun aumento in 114.435 milioni di euro per il 2019. Tale livello è incrementato invece di 2.000 milioni di euro per l'anno 2020 e di ulteriori 1.500 milioni di euro per l'anno 2021.

Per accedere agli incrementi tuttavia le regioni dovranno stipulare una "intesa" nella quale devono essere previste: a) la revisione del sistema di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti al fine di promuovere maggiore equità nell'accesso alle cure; b) il rispetto degli obblighi di programmazione a livello nazionale e regionale in coerenza con il processo di riorganizzazione delle reti strutturali dell'offerta ospedaliera e dell'assistenza territoriale, con particolare riferimento alla cronicità e alle liste d'attesa; c) la valutazione dei fabbisogni del personale del Servizio sanitario nazionale e dei riflessi sulla programmazione della formazione di base e specialistica e sulle necessità assunzionali, ivi comprendendo l'aggiornamento del parametro di riferimento relativo al personale; d) l'implementazione di infrastrutture e modelli organizzativi finalizzati alla realizzazione del sistema di interconnessione dei sistemi informativi del Servizio sanitario nazionale che consentano di tracciare il percorso seguito dal paziente attraverso le strutture sanitarie e i diversi livelli assistenziali del territorio nazionale tenendo conto delle infrastrutture già disponibili nell'ambito del Sistema tessera sanitaria e del fascicolo sanitario elettronico; e) la promozione della ricerca in ambito sanitario; f) il miglioramento dell'efficienza e dell'appropriatezza nell'uso dei fattori produttivi e l'ordinata programmazione del ricorso agli erogatori privati accreditati; g) la valutazione del fabbisogno di interventi infrastrutturali di ammodernamento tecnologico.



MISURE DI SETTORE

(Le voci "Affari esteri" e "Agricoltura" sono tratte dal Dossier Camera dei Deputati, Quadro di sintesi degli interventi)

AFFARI ESTERI

È prevista una **riduzione del contributo italiano all'ONU**, pari a 35,4 milioni di euro per il 2019 e a 32,4 milioni di euro a decorrere dal 2020 (comma 781).

Sul versante della **partecipazione italiana alle missioni internazionali**, è stato disposto uno stanziamento pari a **997.247.320 euro per il 2019** in favore del **fondo missioni internazionali**, istituito ai sensi dell'articolo 4 della "legge quadro missioni internazionali" (legge n. 145 del 2016).

È inoltre istituito un apposito **fondo** finalizzato ad interventi di **sostegno diretto alle popolazioni appartenenti a minoranze cristiane perseguitate** nelle aree di crisi, attuati dai soggetti del sistema italiano di cooperazione allo sviluppo. La dotazione finanziaria del fondo, istituito nello stato di previsione del MAECI, è di **2 milioni di euro per il 2019 e per il 2020 e di 4 milioni di euro a decorrere dal 2021** (commi 287 e 288).

AGRICOLTURA

Estensione dell'IVA agevolata al 4% per taluni ingredienti utilizzati per la preparazione del pane (comma 4, introdotto al Senato).

Assegnazione a titolo gratuito di una quota dei **terreni agricoli** a favore dei **nuclei familiari con tre o più figli**, uno dei quali sia nato negli anni 2019, 2020 e 2021 (con una correzione formale approvata alla Camera è stato specificato che il nucleo familiare deve essere composto da tre o più figli, mentre nel testo originario si faceva riferimento esclusivamente al terzo figlio nato negli anni 2019, 2020 e 2021, escludendo di fatto i figli successivi al terzo) o alle società costituite da giovani imprenditori agricoli che riservano una quota del 30 per cento della società ai nuclei familiari prima richiamati. Questi potranno richiedere un **mutuo fino a 200.000 euro**, senza interessi, per l'acquisto della prima casa che dovrà essere ubicata in prossimità del terreno assegnato. Si rinvia ad un decreto la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione della misura (commi 654 - 656).

Aumento di 2 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020 e la previsione di nuove risorse per un ammontare di 2 milioni nel 2021, da destinare al **reimpianto** con piante tolleranti o resistenti al batterio **Xylella fastidiosa** e ai **contratti di distretto** per la realizzazione di un programma di rigenerazione dell'agricoltura nei territori colpiti, da attuarsi anche attraverso il recupero di colture storiche di qualità. È stato, poi, prevista dal Senato la non applicabilità di talune disposizioni riguardanti le piante di ulivo monumentale agli olivi che insistono nella zona infetta (commi 657 - 661).

Riconoscimento di un contributo in forma di «voucher», nella misura pari al 50 per cento dei costi effettivamente sostenuti e documentati e nel limite di spesa massimo di 3 milioni di euro per il 2019, per la **rimozione ed il recupero di alberi o di tronchi**, caduti o abbattuti in conseguenza degli eventi atmosferici avversi incorsi nei mesi di ottobre e novembre 2018 e per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, con delibera del Consiglio dei ministri 8 novembre 2018. Il contributo è riconosciuto a favore dei soggetti pubblici o privati, costituiti in qualunque forma, che posseggano o conducono fondi colpiti dagli eventi atmosferici citati (comma 665, introdotto dalla Camera).

Istituzione del **Catasto frutticolo nazionale** che sarà chiamato a censire a livello aziendale le super-



fici destinate a ortofrutta, distinte con l'indicazione dei principali *cultivar*. Vengono, a tal fine, stanziati, 2 milioni di euro per il 2019 e 3 milioni di euro per il 2020 (commi 666 - 667, introdotti dalla Camera). Aumento dello stanziamento, nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, del **Fondo per la distribuzione delle derrate alimentari alle persone indigenti**, che vanta una dotazione a regime di 5 milioni di euro (comma 668, inserito al Senato).

Autorizzazione alla spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per la realizzazione di progetti per il sostegno della **produzione apistica** (comma 672, introdotto alla Camera).

Proroga per il 2019 a favore dei lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, **dell'indennità giornaliera onnicomprensiva** (fino a un massimo di 30 euro, e nel limite di spesa di 11 milioni di euro) dovuta nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa a causa delle misure di arresto temporaneo obbligatorio (comma 673, introdotto alla Camera), nonché l'incremento di 2,5 milioni di euro delle risorse previste a legislazione vigente (ridotte da 5 milioni a € 4,5 milioni annui, a decorrere dal 2019, dall'art. 1, comma 469 del ddl di bilancio) del limite di spesa entro il quale l'**indennità giornaliera** onnicomprensiva è riconosciuta ai lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima nei periodi di **fermo non obbligatorio** (comma 674).

Modifica, introdotta al Senato, alla **disciplina della vendita diretta** in base alla quale gli **imprenditori agricoli** possono vendere non solo prodotti propri ma anche prodotti agricoli e alimentari acquistati direttamente da altri imprenditori agricoli. Tali prodotti non devono appartenere alla stessa categoria merceologica dei prodotti propri e l'attività di vendita non deve essere prevalente rispetto a quella dei prodotti propri. Per tali finalità, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono specifiche campagne per valorizzare le produzioni agroalimentari locali, prevedendo, a tal fine, un limite di spesa di 500.000 euro annui a decorrere dal 2019 (commi 700-701).

Estensione, introdotta al Senato, alle aziende agricole ubicate nei comuni prealpini di collina, pedemontani e della pianura non irrigua della facoltà già prevista per quelle ubicate nei comuni montani di non dover disporre del **titolo di conduzione del terreno agricolo** ai fini della costituzione del relativo fascicolo aziendale. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e del Ministro dell'ambiente e del territorio e del mare si dovrà provvedere alla determinazione delle aree ubicate nei comuni prealpini di collina, pedemontani e della pianura non irrigua tenendo in considerazione, tra l'altro, gli specifici fattori di svantaggio indicati (commi 702 - 703).

Equiparazione, introdotta al Senato, del **trattamento fiscale dei familiari** che **coadiuvano il coltivatore diretto** a quello dei titolari dell'impresa agricola al cui esercizio detti familiari partecipano attivamente (comma 705).

SPORT (commi 621 sgg.)

Viene introdotto un credito di imposta nella misura del 65% per le erogazioni liberali in denaro effettuate da privati nel corso dell'anno solare 2019 per interventi di manutenzione e restauro di **impianti sportivi pubblici** e per la realizzazione di nuove strutture.

Il **credito d'imposta** è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 20 per cento del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 10 per mille dei ricavi annui, ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo, fermo restando il rispetto del limite di spesa complessivo di 13,2 milioni di euro.

I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali comunicano immediatamente all'**Ufficio per lo sport**



presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l'ammontare delle somme ricevute e la loro destinazione, provvedendo contestualmente a darne adeguata pubblicità attraverso l'utilizzo di mezzi informatici. Entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello dell'erogazione e fino all'ultimazione dei lavori di manutenzione, restauro e realizzazione di nuove strutture, i soggetti beneficiari delle erogazioni comunicano altresì all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri lo stato di avanzamento dei lavori, anche mediante una rendicontazione delle modalità di utilizzo delle somme erogate.

La disciplina attuativa sarà definita con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio.



ALTRE MISURE

Terzo Settore (commi 82 – 83)

All'articolo 79, comma 3, del **codice del Terzo settore**, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: «b-bis) le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e c), se svolte da fondazioni delle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a condizione che gli utili siano interamente reinvestiti nelle attività di natura sanitaria o socio-sanitaria e che non sia deliberato alcun compenso a favore degli organi amministrativi».

Vedi **Abrogazione riduzione Ires enti non a scopo di lucro e Iapc (commi 51 e 52)** [Misure fiscali]

Disabilità (commi 84 – 86, 489, 520)

84-86. Al fine di **favorire la formazione e la riqualificazione professionale delle persone con disabilità, delle vittime di infortuni sul lavoro e di malattie professionali e delle loro famiglie**, a decorrere dall'anno 2019 è attribuito all'Istituto di riabilitazione e formazione (IRFA) dell'Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL) un contributo annuo di 1,5 milioni di euro. 489. Al fine di garantire l'attuazione della legge 3 marzo 2009, n. 18, e dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), sull'**accessibilità ai trasporti**, e dell'articolo 20, sulla mobilità personale, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della citata legge n. 18 del 2009, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il Fondo per l'accessibilità e la mobilità delle persone con disabilità. La dotazione del Fondo è di 5 milioni di euro per l'anno 2019. 520. La dotazione del **Fondo per il diritto al lavoro dei disabili** di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2019.

Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro (comma 435)

La dotazione del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è **incrementata di 1 milione di euro annui** a decorrere dal 2019.

Consiglio nazionale dei giovani (commi 470 – 475)

È istituito il Consiglio nazionale dei giovani, quale organo consultivo e di rappresentanza dei giovani. Al fine di incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo politico, sociale, economico e culturale del Paese, **il Consiglio nazionale dei giovani:**

- a) promuove il dialogo tra le istituzioni, le organizzazioni giovanili e i giovani;
- b) promuove il superamento degli ostacoli alla partecipazione dei giovani ai meccanismi della democrazia rappresentativa e diretta;
- c) promuove la cittadinanza attiva dei giovani e, a tal fine, sostiene l'attività delle associazioni giovanili, favorendo lo scambio di buone pratiche e incrementando le reti tra le stesse;
- d) agevola la formazione e lo sviluppo di organismi consultivi dei giovani a livello locale;
- e) collabora con le amministrazioni pubbliche elaborando studi e predisponendo rapporti sulla condizione giovanile utili a definire le politiche per i giovani;
- f) esprime pareri e formula proposte sugli atti normativi di iniziativa del Governo che interessano i giovani;



g) partecipa ai forum associativi europei e internazionali, incoraggiando la comunicazione, le relazioni e gli scambi tra le organizzazioni giovanili dei diversi Paesi.

Il Consiglio nazionale dei giovani, a decorrere dalla data di adozione dello statuto di cui al comma 250, **subentra al Forum nazionale dei giovani nella rappresentanza presso il Forum europeo della gioventù.**

Il Consiglio nazionale dei giovani **è composto dalle associazioni giovanili maggiormente rappresentative** e dai soggetti indicati nel suo statuto.

Caregiver familiare (comma 483)

Il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

Maternità: astensione dal lavoro e lavoro agile (commi 485 - 486)


485. All'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1.1. In alternativa a quanto disposto dal comma 1, è riconosciuta alle lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro».

486. All'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. I datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l'esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti in ogni caso a riconoscere priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile formulate dalle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità previsto dall'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ovvero dai lavoratori con figli in condizioni di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104».

Riduzione dei seggi all'estero per le elezioni europee (comma 782)

All'articolo 4, comma 5, del [DL 24 giugno 1994, n. 408](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, le parole "a 1.600" sono sostituite con le seguenti: "a 5.000".

5. La Direzione centrale per i servizi elettorali, entro il decimo giorno precedente la data delle elezioni, trasmette al Ministero degli affari esteri, per il successivo inoltrare ai singoli uffici consolari, un elenco degli elettori che votano all'estero diviso per uffici consolari e per sezioni estere, sulla base delle indicazioni fornite, per ciascun elettore, dal Ministero degli affari esteri. Nel suddividere gli aventi diritto al voto di ciascuna località in sezioni, il Ministero dell'interno, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero degli affari esteri, assegna ad ogni sezione un numero di elettori non superiore a 1.600 e non inferiore a 200.



APPENDICE DOCUMENTARIA

UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO

Audizione sul DDL di bilancio 2019 modificato dal Senato

27 dicembre 2018

Quadro macroeconomico. Rispetto al quadro macroeconomico programmatico della NADEF e recepito nel DPB – quadro non validato dall’UPB – il nuovo scenario macroeconomico ipotizzato dal Governo registra una revisione al ribasso delle previsioni di crescita: dall’1,2 all’1,0 per cento nel 2018; dall’1,5 all’1,0 per cento il prossimo anno.

[...] si ritiene che la previsione del MEF per il 2019 sia plausibile, pur presentando non trascurabili rischi di revisione al ribasso. Tali rischi risultano amplificati se si considerano le previsioni per il 2020 e il 2021.

Il conseguimento dei nuovi obiettivi programmatici di finanza pubblica è esposto a **una serie di elementi di criticità**.

- **Il quadro di finanza pubblica per il 2019 presenta caratteri di transitorietà** (per una serie di interventi *una tantum*) e, soprattutto – come testimoniato dalla creazione di un accantonamento di 2 miliardi a garanzia della tenuta del saldo – **di incertezza**, in particolare riguardo al disegno effettivo e alla realizzabilità delle misure (ad esempio, dismissioni immobiliari).
- Le variazioni introdotte nell’iter parlamentare hanno modificato la qualità della manovra determinando **un’inversione di segno nell’effetto netto complessivo sulla spesa per investimenti e contributi agli investimenti nel 2019**: da un aumento di circa 1,4 miliardi inizialmente previsto si passa a una riduzione di circa un miliardo.
- **Il raggiungimento del rapporto deficit/PIL nel biennio 2020-21 è interamente affidato alle clausole di salvaguardia su IVA e accise**, già significative nel testo iniziale del DDL di bilancio e ora ulteriormente aumentate (23,1 miliardi per il 2020 e 28,8 per il 2021). **In assenza delle clausole il deficit salirebbe al 3 per cento del PIL sia nel 2020 sia nel 2021**. In pratica, rispetto al profilo iniziale del rapporto disavanzo/PIL al netto della clausola IVA, si passa da una sequenza 2019-2021 [2,4/ 2,8/2,6] a una [2,0/3,0/3,0], con evidenti rischi sulla sostenibilità futura della finanza pubblica.
- L’andamento del rapporto programmatico tra il debito pubblico e il PIL mostra un aumento nel 2018 rispetto all’anno precedente (dal 131,2 al 131,7 per cento di PIL) e una graduale riduzione nel 2019 (al 130,7 per cento) e nei due anni successivi (129,2 per cento nel 2020 e 128,2 nel 2021). Al contrario, **in assenza della clausola IVA, nel biennio 2020-21, il rapporto debito/PIL riprenderebbe a salire sia pure leggermente**.

La finanza pubblica dopo l’accordo con la Commissione europea

[Flash n. 3](#) | 22 dicembre 2018

Questo Flash discute i contenuti dell’accordo raggiunto tra il Governo e la Commissione europea analizzando dapprima il nuovo quadro macroeconomico e successivamente l’aggiornamento dello scenario programmatico di finanza pubblica, anche alla luce delle regole di bilancio.

Il Flash si basa sulle informazioni contenute negli allegati alla lettera inviata dal Governo alla Commissione europea. Nell’analisi vengono inclusi anche gli effetti finanziari del DL 119/2018 convertito



in legge e del disegno di legge di bilancio, come approvato dalla Camera dei Deputati. Ai fini delle elaborazioni è stato utilizzato il prospetto riepilogativo dell'emendamento 1.7000 a firma del Governo, presentato in Commissione bilancio del Senato il 19 dicembre 2018, sostanzialmente analogo alle tabelle inviate alla Commissione. Si tratta dunque di valutazioni non definitive che colgono portata generale e le tendenze dei principali aggregati della manovra. La versione definitiva della manovra sarà analizzata dall'UPB, come di consueto, nel mese di gennaio.

CAMERA DEI DEPUTATI

Audizioni Pisauro e Tria

27 dicembre 2018

<http://documenti.camera.it/leg18/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2018/12/27/leg.18.bol0119.data20181227.com05.pdf>

CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato stampa del 23 Dicembre 2018 | n. 34

Seconda "Nota di Variazioni" al Bilancio di previsione dello Stato

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze Giovanni Tria, ha approvato la seconda "Nota di variazioni" al bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2019-2021. La Nota recepisce le modifiche al disegno di legge di bilancio approvate dal Senato della Repubblica e contiene i prospetti contabili analoghi a quelli del disegno di legge di bilancio, distinti per unità di voto e allegati tecnici per capitoli. Tali prospetti riportano gli effetti finanziari dell'intero bilancio dello Stato e le variazioni connesse agli emendamenti approvati.

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE

Lettera di Conte e Tria a Bruxelles

[Comunicato MEF del 20 dicembre 2018](#)

Pubblichiamo il [testo della lettera](#), con allegati inclusi, inviata il 18 dicembre alla Commissione europea dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e dal ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria.

Alleghiamo alla presente:

- la descrizione degli interventi emendativi alla legge di bilancio che il Governo presenterebbe in Parlamento, con la relativa stima degli impatti finanziari ([allegato n. 1](#));
- la previsione macroeconomica aggiornata ([allegato n. 2](#));
- le connesse proiezioni sui saldi di bilancio ([allegato n. 3](#));
- una scheda che illustra la richiesta di flessibilità per aumentare la sicurezza delle infrastrutture viarie (strade e viadotti) e per mitigare i rischi idrogeologici ([allegato n. 4](#));
- la norma che dispone l'accantonamento di alcuni stanziamenti e istituisce il connesso sistema di monitoraggio dei conti ([allegato n. 5](#)).

DOCUMENTI E DOSSIER A CURA DEGLI UFFICI STUDI E BILANCIO DELLE CAMERE

SENATO DELLA REPUBBLICA

L'Assemblea, nella seduta del 22 dicembre, ha approvato, con modifiche, il disegno di legge di bilancio 2019 (A.S. n. [981](#), già approvato dalla Camera), rinnovando la fiducia al Governo, con l'appro-



vazione dell'emendamento 1.9000 (testo corretto), interamente sostitutivo dell'articolo 1 del ddl, approvando la seconda Nota di variazioni al bilancio e procedendo alla votazione finale del ddl, nel testo emendato, che torna a Montecitorio per la terza lettura.

[Testo ddl approvato dal Senato il 22 dicembre](#)

[Dossier del Servizio studi, con le modifiche approvate dal Senato e il maxiemendamento del Governo](#)

[Dossier con gli effetti sui saldi a seguito del maxiemendamento 1.9000](#)

CAMERA DEI DEPUTATI

LEGGE DI BILANCIO 2019 (Dossier)

Le modifiche approvate dal Senato della Repubblica | Volume I

27 dicembre 2018

A.C. 1334-B | [Articolo 1, commi 1-601](#)

LEGGE DI BILANCIO 2019 (Dossier)

Le modifiche approvate dal Senato della Repubblica | Volume II

27 dicembre 2018

[A.C. 1334-B | Articolo 1, commi 604-1143 e Articoli 2-19](#)

LEGGE DI BILANCIO 2019 (Dossier)

Quadro di sintesi degli interventi

23 dicembre 2018

[A.C. 1334-B](#)

Legge di Bilancio 2019 - [Effetti sui saldi a seguito del maxiemendamento 1.9000](#)

[Doc. N. 1334/II](#)

SECONDA NOTA DI VARIAZIONI

Al Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021